

CLXVI.

2^a TORNATA DI VENERDÌ 22 APRILE 1898

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Disegno di legge (Seguito della discussione):

Dazi sugli alimenti farinacei Pag. 6026

Oratori:

BACCI	6038-45
BRANCA, <i>ministro delle finanze</i>	6034
	6036-39-42-47-48-52-53-54
CALLERI E.	6037-40
CAMBRAY-DIGNY	6035-47-48-54
CARCANO	6050
CIMATI	6036
CREMONESI	6054
DEL BUONO	6045-46-47
LACAVA	6040-41-42
LAZZARO	6042-43
MAJORANA A., <i>relatore</i>	6026
	6035-38-40-42-44-46-48-51-54
MANCINI	6037-39
ROGNA	6037-39-40-44
RUBINI	6037-39-41-43-49-51-52-53
SCIACCA DELLA SCALA	6034
VISCHI	6034
ZEPPA	6052-54

Interrogazioni:

Tariffa giudiziaria:

Oratori:

FANI, <i>sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	6016
SOCCI	6016

Fuochisti:

Oratori:

CARMINE	6017
SUARDI G., <i>sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio</i>	6017-18

Guardia di finanza omicida in provincia di Como:

Oratori:

BALENZANO, <i>sotto-segretario di Stato per le finanze</i>	6018-20
RUBINI	6018-20

Personale delle Prefetture del Regno:

Oratori:

Pag

ARCOLEO, <i>sotto-segretario di Stato per l'interno</i>	6020
MEZZANOTTE	6021

Veterani:

Oratori:

AFAN DE RIVERA, <i>sotto-segretario di Stato per la guerra</i>	6022-23
CALVI	6022
FARINET	6022
Acquisto di cavalli all'estero per l'esercito:	
Oratori:	
AFAN DE RIVEEA, <i>sotto-segretario di Stato per la guerra</i>	6023-26
GIUNTI	6024

Osservazioni:

Oratori:

BACCELLI G.	6054-55-56
DI RUDINI, <i>presidente del Consiglio</i>	6054-55
GIOLITTI	6056
RUBINI	6055
ZEPPA	6055
Verificazione di poteri	6026

La seduta comincia alle ore 14,10.

Costa Alessandro, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente seduta pomeridiana, che viene approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo: per motivi di famiglia, l'onorevole De Gaglia, di giorni 8. Per motivi di salute, l'onorevole Alessio, di giorni 8.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. La prima iscritta nell'ordine del giorno è dell'onorevole Socci al ministro guardasigilli « per conoscere se approvi che in un distretto di Corte d'appello, siasi richiamata in vigore una disposizione della tariffa giudiziaria da lunghi anni caduta in disuetudine e ciò con danno del servizio di benemeriti magistrati. »

Ha facoltà di rispondere a questa interrogazione l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Fani, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Io credo che l'onorevole Socci intenda con questa interrogazione di riferirsi a quanto è avvenuto nel tribunale di Como, a proposito delle trasferte compiute da uno dei pretori dipendenti da quella giurisdizione.

A questo proposito dirò alla Camera e all'onorevole Socci che, quando i segretari comunali non presentano tempestivamente ai pretori i registri di stato civile per le verifiche imposte dalla legge del 1865, sono i pretori, che hanno cura di recarsi essi stessi sul luogo, presso i Comuni, a compire la verifica.

In questo caso l'indennità dovuta ai pretori è quella prescritta dalla tariffa in materia penale, la quale dispone precisamente così: « Per qualsiasi causa non potranno mai cumularsi due indennità di trasferta in uno stesso giorno. »

Ora nella pratica è da lungo tempo avvenuto, ed io non ho difficoltà di riconoscerlo, che questo articolo 43 della tariffa è stato osservato soltanto fino a un certo punto, chè anzi in qualche località non è stato osservato affatto. Al disposto testuale della legge, per ciò che riguarda il compenso dovuto a questi magistrati, si è sostituita una consuetudine, per la quale, quando il magistrato, per esempio, in un giorno compie, invece di una, due o tre verifiche, mettendo così a profitto in una maniera più energica la sua attività nello adempimento di questa attribuzione, egli percepisce, invece di una trasferta, due o tre trasferte. Ora ciascuna trasferta è di 6 lire; vale a dire che il magistrato, se compie due o tre verifiche, potrà prendere 12 o 18 lire, da cui tolto quello che importa il suo mantenimento

e la spesa di viaggio, si comprende che poco o nulla resta per lui.

Immaginiamoci dunque quel che avviene quando egli percepisce una trasferta sola!

Ora è accaduto che nel circondario di Como si è fatta qualche osservazione ad un pretore, che, seguendo non l'articolo 43 della tariffa, ma questa consuetudine, aveva ottenuto la liquidazione di due o tre trasferte in un sol giorno. Abbiamo interpellato il presidente del tribunale di Como, il quale ci ha risposto che, tutte le volte che egli è intervenuto, ha cercato di richiamare in vigore il detto articolo 43 della tariffa. Il Ministero allora, vedendo che non c'era altro di positivo e di determinato, ha fatto una circolare limitando l'indennità dovuta ai pretori a quella assegnata dalla tariffa.

Riconosco con l'egregio interrogante che il compenso giornaliero ridotto ad una trasferta sola è troppo limitato e che il povero pretore finisce con rimetterci qualche cosa di suo; ma il Governo, chiamato ad applicare la legge, non può far altro che, se non osservata, richiamarla in vigore. Nuttavia, nel dissidio sorto fra la consuetudine e la legge, e nella evidente equità che assiste i poveri pretori, il Governo può promettere di studiare la cosa per rendere il men possibile difficile la condizione di codesti magistrati assicurando loro un più adeguato trattamento. Per ora nulla di più potrei dire all'onorevole Socci.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Socci.

Socci. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato delle sue dichiarazioni, e mi auguro che il Governo vorrà prendere sollecitamente provvedimenti tali, da far sì che i poveri pretori, che debbono fare questo servizio, siano convenientemente indennizzati. Lo stesso compianto ministro Costa disse che il regolamento del 1897 non rispondeva ai bisogni e non era stato quasi mai applicato. Vi sono pretori, che hanno giurisdizione persino su quaranta Comuni, distanti spesso tra loro anche venti chilometri; si comprende che il povero pretore, che deve fare queste verifiche in tali condizioni, deve abbandonare le cure d'ufficio per non poco tempo con grave ristagno nel disbrigo degli affari; ed è esposto anche a dare argomento, cosa che io assolutamente non credo, al sospetto che esso possa mettersi d'accordo coi sindaci per far cre-

dere d'aver fatto queste verifiche quando effettivamente non le ha eseguite.

Prendendo quindi atto delle dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato, gli raccomando caldamente di lasciar correre la consuetudine e di non insistere nel volere applicato un regolamento, che, come diceva l'onorevole Costa, oramai non risponde più ai bisogni del tempo.

Presidente. Verrebbero ora le interrogazioni dell'onorevole Niccolini ai ministri del tesoro e delle finanze, e dell'onorevole Monti-Guarneri al ministro delle finanze; ma esse si intendono ritirate, non essendo presenti gli onorevoli interroganti.

Viene quindi l'interrogazione degli onorevoli Gavazzi e Carmine al ministro di agricoltura e commercio « sulle ragioni per le quali da tempo non vennero indette sessioni d'esame per i fuochisti, nella provincia di Como ed in altre. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.

Suardi Gianforte, *sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.* Con decreto del 27 giugno scorso fu approvato il regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore, in sostituzione di quello, che era stato approvato nel 1890. Questo decreto andò in vigore col 1° agosto 1897; ma, poichè il regolamento nuovo modifica sostanzialmente, in alcuni punti, le disposizioni precedenti, specialmente per quanto riguarda il rilascio delle patenti di esercizio ai conduttori di caldaie a vapore, l'Amministrazione ebbe bisogno di qualche tempo per la sistemazione dei servizi.

Da ciò conseguì che non fu possibile concedere le sessioni di esami per i conduttori delle caldaie a vapore, se non nel mese di marzo; ed alla provincia di Como, a cui specialmente si riferisce questa interrogazione, fu concesso il 5 marzo. Bisogna anche notare che, col regolamento antecedente, avevano facoltà di rilasciare patenti di idoneità a condurre caldaie a vapore, le prefetture e le sotto-prefetture, in seguito ad esame, alcuni istituti industriali, in seguito anch'essi ad esame, e, senza condizioni e controllo alcuno, le dodici associazioni di utenti delle caldaie a vapore che erano state autorizzate ad operare nel Regno.

Col regolamento nuovo, invece, questa facoltà di rilasciare i certificati, non è data

che alle Prefetture, in seguito ad esame davanti a speciale Commissione.

Con ciò si è eliminato il grave inconveniente della molteplicità dei certificati, i quali, oltre a rendere assai difficile la sorveglianza, non davano sicura garanzia della capacità di coloro, che li possedevano.

Pel passaggio dal vecchio al nuovo regolamento, si è dovuto stabilire anche il rinnovamento dei certificati, conformemente ad un modello unico, per coloro che già li avevano ottenuti.

Il Ministero, dunque, ha dovuto dare le necessarie disposizioni per la nuova sistemazione dei servizi; ha dovuto stabilire le norme per i programmi di esame, e per la costituzione della Commissione, non solo, ma anche per i rinnovi dei certificati. Tutto ciò, complicato con una crisi, con un cambiamento di ministro, ha determinato il ritardo lamentato dagli onorevoli interroganti.

Posso però assicurare l'onorevole Carmine e l'onorevole Gavazzi, che, dai primi di marzo in poi, undici provincie ebbero facoltà di tenere sessioni di esame, a cominciare da quella di Como, che, come ho detto, ne ebbe facoltà il 5 marzo, fino a quella di Treviso, che ne ebbe facoltà l'8 aprile. Mi pare così di avere molto semplicemente, ma molto francamente risposto alla interrogazione degli onorevoli Gavazzi e Carmine.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carmine.

Carmine. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio, della risposta, che mi ha favorito, dalla quale risulta sostanzialmente confermato il fatto accennato nella nostra interrogazione, che le sessioni di esami in parecchie Provincie, furono ritardate al di là dell'epoca che era normale.

Non faccio obiezioni sulle ragioni addotte dall'onorevole sotto-segretario di Stato per giustificare questo ritardo, che non avrebbe cagionato nessun danno, se nel frattempo non fossero state contestate contravvenzioni a carico di industriali, i quali, senza loro colpa, non si trovavano in condizione conforme al regolamento, perchè non avevano fuochisti patentati; e non li avevano perchè non si erano potuti presentare agli esami.

Comprenderà l'onorevole sotto-segretario di Stato che questa condizione di cose è alquanto irritante per quei cittadini, i quali,

senza loro colpa, non hanno potuto ottemperare ad una legge dello Stato, e sono caduti in contravvenzione.

Siffatta condizione è, ripeto, alquanto irritante ed io, non volendola rendere più irritante, mi astengo dal fare qualunque commento, e mi limito ad esprimere la fiducia che il Governo farà quello che potrà. Non domando una dichiarazione esplicita; ma ho fiducia che l'Amministrazione farà quanto potrà per rendere meno deplorabile la condizione di questi cittadini, che, senza loro colpa hanno trasgredito la legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Suardi Gianforte, *sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.* Nulla ho da contrapporre a quello, che ha detto l'onorevole Carmine.

È certo che l'autorità giudiziaria, la quale sarà eventualmente chiamata a giudicare sulle contravvenzioni, che sian state elevate in questi giorni, vagliando le circostanze di fatto, che hanno dato luogo alle contravvenzioni stesse, vedrà se la forza maggiore, a cui ha dovuto sottostare l'amministrazione centrale (poichè anche l'onorevole Carmine ha riconosciuto trattarsi d'una forza maggiore) sia stata l'unica ed esclusiva causa delle contravvenzioni.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Rubini al ministro delle finanze « sull'uccisione avvenuta nella notte del 15 maggio 1897 in comune di Cerana d'Intelvi (provincia di Como) di certo Carlo Giovio per fatto della guardia scelta di finanza Andrea Ballerini. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

Balenzano, *sotto-segretario di Stato per le finanze.* È indubitato che nella notte dei 15 maggio 1897 fu ucciso verso il confine svizzero, presso la località *Diretto* un certo Carlo Giovio dalla guardia scelta di finanza Andrea Ballerini.

Quali furono le ragioni di questo fatto? Secondo un verbale della guardia Ballerini, pare che egli abbia veduto due contrabbandieri, che portavano due sacchi di zucchero e di tabacco. Fatta l'intimazione, sempre secondo il verbale, i contrabbandieri si ribellarono, lo circondarono, ed egli, per aver salva la vita, dovette esplodere un colpo di

arma, che uccise il Giovio e ferì l'altro contrabbandiere.

Appena avvenuto il fatto, il Ballerini fu arrestato, e si procedette al giudizio innanzi al Tribunale militare di Milano, che, sulla considerazione di essersi egli trovato irrefutabilmente nella condizione di dover salvare la propria vita dall'ingiusta aggressione dei contrabbandieri, fu assolto. Però, essendosi proceduto al giudizio innanzi al Tribunale penale di Como a carico del contrabbandiere ferito, che si chiamava Di Gennaro Gerolamo, pel titolo di violenze, il Tribunale condannò bensì il Di Gennaro per contrabbando, perchè confessato dallo stesso contrabbandiere, ma lo assolvette dal reato di ribellione e violenze, perchè parve al Tribunale che le affermazioni del Ballerini, se non mendaci, erano però tali da doversi ritenere poco attendibili pel modo come erano state fatte.

Di fronte al risultato di questo doppio giudizio, l'uno avvenuto presso il tribunale militare di Milano e l'altro presso il tribunale penale di Como, l'amministrazione credette suo dovere di allontanare immediatamente non soltanto il Ballerini, ma anche il tenente di quel circolo, e le altre guardie, che erano state col Ballerini; perchè parve al Ministero che, dopo le considerazioni contenute nella sentenza del tribunale penale di Como, fosse suo dovere di rivolgersi al procuratore del Re, affinchè vedesse se dagli atti e dalla stessa sentenza di quel tribunale potessero sorgere elementi per istituire un giudizio di calunnie e di falso a carico del Ballerini.

Il procuratore del Re rispose che dalle risultanze processuali non risultavano elementi sufficienti per riaprire l'istruttoria; e che non si poteva nemmeno procedere contro il Ballerini per falso in atto pubblico. Veda dunque l'onorevole Rubini che amministrativamente, non potevamo fare più di quello, che abbiamo fatto, allontanando il tenente e le altre guardie dal luogo; non potevamo fare altro che denunciare il Ballerini al procuratore del Re per reato di falsità in atti. Se qualche cosa rimane a fare, non riguarda che l'autorità giudiziaria; il Ministero, da parte sua, ha interamente esaurito il suo compito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini. I fatti brevemente narrati dal

sotto-segretario di Stato corrispondono alla verità, ma ne attenuano le linee. Il caso è molto più grave di quello che parrebbe per le parole testè dette dall'onorevole sotto-segretario; e, se non fosse così grave, certamente non mi sarei indotto a portarlo davanti alla Camera.

Nella notte del 15 maggio 1897 avvenne una colluttazione fra contrabbandieri e guardie di finanza nel comune di Cerano in Valle d'Intelvi. La guardia Ballerini tirò alcuni colpi ed uccise certo Giovio Carlo e ferì un altro contrabbandiere, certo De Gennaro Felice. Portata la questione dinanzi il tribunale militare di Milano, nel brevissimo tempo di undici giorni la Camera di consiglio di quel tribunale (non il tribunale in sede di pubblico dibattimento) giudicò che il Ballerini avesse operato per legittima difesa, perchè assalito; e non provocò contro di lui nessun processo. Ma poichè erano state proferite dal Ballerini, precedentemente al fatto, minacce gravissime contro quel qualunque contrabbandiere in cui egli si fosse imbattuto, e sapendosi, d'altra parte, che le cose non erano andate così come il Ballerini pretendeva, la decisione della Camera di consiglio del tribunale militare di Milano destò in tutta la Valle d'Intelvi la più penosa impressione. Se ne occuparono, come era quasi loro dovere per ragioni di umanità, le persone più cospicue del paese, fecero un'inchiesta privata, dalla quale risultò che non vi era stata nessuna colluttazione fra il Ballerini e la supposta comitiva di contrabbandieri, che questi erano soltanto due, e che il Ballerini aveva ucciso e ferito senza che si verificassero le condizioni, nelle quali il regolamento fa lecito agli agenti di finanza di usare delle armi. Io informai privatamente della questione il ministro delle finanze, onorevole Branca, che mandò sul luogo un ispettore, usandomi così una cortesia, della quale debbo tenere, come tenni allora, il debito conto. Ma l'ispettore, evidentemente impressionato dalle deposizioni assunte dalle persone interessate, non fece altro nella sua relazione che ripetere tutto ciò, che aveva narrato l'uccisore.

Io dovetti allora naturalmente accontentarmene, quando a gettare larga luce sul fatto e a dare ragione a coloro, che sostenevano che le cose non erano avvenute così come pretendeva il Ballerini e come aveva dichiarato la Camera di Consiglio del tribunale mili-

tare di Milano, venne un giudizio, seguito da sentenza, del tribunale di Como.

Il giudizio fu dato nell'occasione che, presentatosi spontaneamente l'altro contrabbandiere, il quale era stato ferito dal Ballerini e curato della ferita in un ospedale del Canton Ticino, si iniziò il giudizio contro di lui. Da questo giudizio emerse chiaramente che la narrazione fatta dal Ballerini era stata mendace, come ampiamente è provato nella relazione premessa alla sentenza, e come pure è risultato dalle concordi deposizioni delle persone più autorevoli del luogo e dalle contraddizioni in cui cadde il Ballerini.

Ora io sento con molta meraviglia che dopo una sentenza pronunciata da un tribunale, il quale è noto per la sua severità (e questo lo ha riconosciuto anche l'onorevole ministro delle finanze, che me lo disse privatamente) e che contraddice alla deliberazione della Camera di Consiglio del Tribunale militare di Milano, presa troppo affrettatamente, e afferma la inattendibilità delle deposizioni del Ballerini, la procura del Re abbia potuto dichiarare non esservi luogo a procedere contro di lui.

Certamente, la Camera non può sovrapporsi all'autorità giudiziaria; ma noi siamo davanti ad uno di quei fatti, pei quali non sarà mai sufficiente di raccomandare all'amministrazione di essere guardinga nei suoi atti, di non volere difendere i suoi dipendenti quando hanno torto. E qui il torto non è cosa da poco: qui si tratta di un uomo ucciso, e di un altro ferito.

Ora, io so che le ragioni della finanza si debbono sostenere; ma so che si debbono sostenere nei modi voluti dalla legge, così come la legge prescrive, e non altrimenti e che non debbono mai essere pretesto a sfogo di violenze personali.

E, quando ciò avvenga, incombe all'amministrazione di finanza il preciso obbligo di tutelare, insieme con gli interessi, che le sono confidati, la vita dei cittadini.

Per queste ragioni non posso ritenermi interamente soddisfatto della risposta che mi ha data l'onorevole Balenzano. Non posso ritenermene soddisfatto interamente, perchè riconosco che, se il procuratore del Re non vuole ammettere che una sentenza passata in giudicato, che dichiara mendace la deposizione di un testimone, possa dar luogo ad un processo a carico di costui, l'autorità finanziaria

certamente non può obbligarlo a far questo; ma è deplorabile che ciò sia avvenuto.

Balenzano, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Balenzano, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Pel rispetto che devo all'onorevole Rubini, speravo che egli si sarebbe dichiarato soddisfatto delle dichiarazioni del Ministero delle finanze. Imperocchè vorrei che egli mi dicesse che altro si potrebbe fare oltre quello che si è fatto. Egli dice che da un'inchiesta privata risulta...

Rubini. Risulta da una sentenza, non da un'inchiesta privata!

Balenzano, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Perdoni! Di fronte all'inchiesta privata abbiamo il rapporto dell'ispettore e il rapporto del prefetto: perchè il prefetto ha dichiarato che quel fatto è vero. Ma lasciamo da parte ciò, perchè è intervenuta una sentenza del tribunale di Como. Dopo questa sentenza, prego l'amico Rubini di dirmi se il Ministero potesse far altro che eccitare il procuratore del Re di Como a promuovere l'azione penale. E questo noi abbiamo fatto. Ma, quando il procuratore del Re risponde che dalla sentenza del tribunale non risultano se non semplici presunzioni, le quali non autorizzano ad istituire il giudizio, domando all'onorevole Rubini che cosa potesse fare l'Amministrazione. Vuole egli che ci tramutiamo in procuratore del Re, ed iniziamo quell'azione penale, cui egli si ricusa? Comprendo che l'onorevole Rubini possa dissentire dall'opinione del procuratore del Re, ma egli non può, nella sua equanimità, biasimare l'operato del Ministero delle finanze.

Confido, quindi, che l'onorevole Rubini vorrà dichiararsi soddisfatto della mia risposta.

Rubini. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Costa Andrea interroga il ministro dell'interno « sui procedimenti arbitrari dell'autorità politica contro gli operai e le operaie del Basso Bolognese, e particolarmente di San Pietro Capofume di Molinella. »

Costa Andrea. Onorevole presidente, avendo presentato un'interpellanza sullo stesso argomento, questa mia interrogazione viene ad essere assorbita dalla interpellanza.

Presidente. Sta bene.

Rubini. Ho chiesto di parlare.

Presidente. Onorevole Rubini, non posso lasciare che una interrogazione dia luogo ad una discussione.

Rubini. Senta, onorevole presidente; non intendo rispondere; voglio solamente dire che riconosco che l'autorità finanziaria non poteva far di più, ed aggiungere che farò un'altra interrogazione al ministro di grazia e giustizia.

Presidente. L'onorevole Mezzanotte ha interrogato il ministro dei lavori pubblici « sulla necessità di modificare l'orario della linea Castellammare Adriatico-Roma. »

Vendramini, *sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici*. Essendo in corso trattative per soddisfare il desiderio dell'onorevole Mezzanotte, così credo che questa interrogazione potrebbe essere differita.

Presidente. Onorevole Mezzanotte, acconsente?

Mezzanotte. Acconsento.

Presidente. L'onorevole Mezzanotte ha interrogato il ministro dell'interno, « per sapere come creda di rimediare all'inconveniente della deficienza del personale nelle prefetture del regno. » Onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno, ha facoltà di parlare.

Arcoleo, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. L'onorevole Mezzanotte sa meglio di me come questa deficienza di personale si connetta con molti fatti d'ordine legislativo. Nel 1880 anno, che si potrebbe dir memorabile per gli impiegati, fu assegnato pel miglioramento della condizione degli impiegati civili, un milione, che fu distribuito tra i vari Ministeri; in seguito di che venne un decreto del 1881, con cui si stabilì l'organico dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni provinciali.

Per quel principio di economia, che la Camera ha riconosciuto indispensabile non solo per mettere una diga alla invasione continua di nuovi impiegati, non sempre necessari, ma anche per consolidar meglio la condizione di quelli, che sono già in carriera, si è stabilito che gli organici rimanessero immutati. Anzi posso dire (e la Camera vorrà tener conto di questa mia dichiarazione) che, dal 1880 ad oggi, il numero degli impiegati è notevolmente diminuito, così nell'Amministrazione centrale, come nelle Amministrazioni provinciali. Dunque si è fatto un grande cammino. E aggiungerò che il numero degli impiegati avrebbe dovuto divenire molto maggiore di

fronte all'aumento di nuove leggi e di nuovi servizi; perchè nelle evoluzioni legislative avviene quasi sempre che da una parte si propongono e si vogliono leggi, che accrescono i servizi e dall'altra parte, insistendo sul criterio delle economie, si vuole ridotto il numero degli impiegati. E così ci sono i due indirizzi assolutamente contraddittori: da una parte, complessità di servizi pubblici; dall'altra, minor numero di impiegati.

È dunque un fatto stabilito questo che, durante un ventennio, si sono fatte leggi che hanno accresciuto i servizi, così nell'Amministrazione centrale, come nelle Amministrazioni provinciali: basta accennare, nella Amministrazione centrale al servizio della sanità e a quello delle Opere pie; nell'Amministrazione provinciale, ai servizi nuovi o modificati, in virtù delle leggi sugli Istituti di beneficenza e della legge comunale e provinciale.

Data questa condizione di cose, la deficienza, onorevole Mezzanotte, è necessaria e fatale, perchè i servizi sono aumentati e il numero degli impiegati è diminuito.

Torraca. Così i servizi andranno sempre peggio!

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno. All'onorevole Torraca, che interrompe, potrei rispondere che bisognerebbe modificare i criteri: alla Camera si fa una facile rettorica; si dice che l'economia consiste nello spendere meno, mentre il buon senso suggerisce che l'economia consiste nello spendere bene.

Torraca. Ma è il Governo che dirige!

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno. Il Governo non c'entra; è la Camera che è responsabile; perchè la Camera sinteticamente domanda economie, analiticamente domanda sempre maggior numero d'impiegati.

Aggiungerò un'altra osservazione, sperando una nuova interruzione, acuta come sempre, dell'onorevole Torraca (*Si ride*); e cioè che nei grandi centri si accumula, per esigenze non sempre di servizio, un numero d'impiegati superiore all'organico, cosicchè ne restano privi i centri minori.

Torraca. Come rimediare a questo?

Del Balzo Carlo. È il Governo che deve provvedere a questa sproporzione d'impiegati fra i piccoli e i grandi centri!

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno. Io non devo qui discutere di fatti e di aned-

doti, ai quali non sarebbe forse estraneo neppure l'onorevole Del Balzo; perchè, quando si tratta di tramutamenti e di miglioramenti di impiegati, bisogna riconoscerlo, nella Camera non ci sono partiti. Ma, ad ogni modo, tornando all'onorevole Mezzanotte, poichè qui si tratta della deficienza del numero degli impiegati, gli posso soltanto dire che, di fronte a questa contraddizione, a questo dissidio fra le due correnti, una per accrescere i servizi, l'altra per imporre un minor numero d'impiegati, è necessario di riordinare tutto l'organico delle Amministrazioni centrali e provinciali, mantenendolo negli stessi limiti del bilancio. Questo il Governo sta facendo; e tra poco si avranno i risultati di questo riordinamento.

Schiratti. E se verrà sarà un bene!

Mezzanotte. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato, notando però che nelle grandi prefetture il personale, oltre ad essere più colto, esubera, mentre nelle piccole, a parte la coltura non molto elevata, l'organico non è quasi mai al completo. Mi auguro che nel nuovo organico si ristabilirà il necessario equilibrio.

Presidente. È presente l'onorevole Bissolati?

(*Non è presente*).

La sua interrogazione s'intende decaduta.

Viene ora l'interrogazione degli onorevoli Arlotta e Della Rocca.

Vendramini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Vendramini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Pregherei l'onorevole Arlotta di rimettere a domani lo svolgimento di questa interrogazione.

Arlotta. Consento di buon grado.

Presidente. Rimane dunque stabilito che la interrogazione dell'onorevole Arlotta è rimessa a domani.

È presente l'onorevole Testa?

(*Non è presente*).

Suardi Gianforte, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio. Benchè non sia presente l'onorevole Testa, prego l'onorevole presidente di mantenere nell'ordine del giorno la sua interrogazione.

Presidente. Se non vi è nulla in contrario, questa interrogazione sarà differita ad altro giorno.

Viene ora la interrogazione dell'onorevole Farinet al ministro della guerra « per sapere se non creda di fare opera di doverosa umanità riducendo le formalità e le spese di carta bollata imposte ai veterani delle campagne del 1848-49, nelle loro domande di conseguire l'assegno loro concesso dalle relative leggi, tenendo conto della tassativa condizione d'indigenza alla quale vengono sottoposti. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la guerra.

Afan de Rivera, *sotto-segretario di Stato per la guerra.* L'onorevole Farinet ha presentato una interrogazione per ottenere che siano esentati i veterani dal presentare le domande di pensione in carta da bollo. L'obbligo della carta bollata fu stabilito con decreto 18 gennaio 1880, in applicazione alla legge 4 dicembre 1879, e fu fatto di concerto fra i ministri della guerra, delle finanze e del tesoro.

L'ultima legge, quella del 4 marzo 1898, che concesse la pensione a tutti i veterani, compresi quelli, che hanno fatto soltanto la campagna del 1848, è, come dissi l'altro ieri alla Camera, nelle mani del ministro del tesoro per la compilazione del regolamento, nel quale saranno date le nuove norme.

Quindi l'interrogazione dell'onorevole Farinet, più che al ministro della guerra, avrebbe per verità dovuto essere rivolta al ministro del tesoro; ad ogni modo non mancherò di far noti al ministro del tesoro i desiderî dell'onorevole Farinet per vedere se sia possibile (e io credo che sarebbe umano) di esonerare i veterani dall'obbligo di fare la domanda in carta bollata da una lira.

Però, finchè la legge è quella che è, io non posso fare diversamente: potrà essere provveduto nella legge nuova, della quale si sta compilando il regolamento.

L'onorevole Calvi chiede poi se si possa, ad evitare spese, disturbi e ritardi ai veterani, ritenere sufficiente a constatare le campagne di guerra del 1848-49 il foglio di congedo, senza pretendere alcun certificato rilasciato dall'Archivio di Stato.

Onorevole Calvi, l'esperienza ha dimostrato che non è possibile affidarsi ai congedi assoluti, i quali presentano spesse volte alterazioni che non è facile controllare.

Molte volte sono anche incompleti, perchè vi è stata un'epoca in cui questi congedi non erano redatti con l'esattezza voluta perchè

non avevano la finalità che hanno ora (nè si poteva prevedere) di una futura pensione quandochessia. La Commissione incaricata dalla legge per gli assegni ai veterani non ha potuto nemmeno sostituire gli atti di notorietà, perchè la Corte dei conti non li ammette per la liquidazione delle pensioni. Ecco perchè si è dovuto fare così. Però anche questa raccomandazione dell'onorevole Calvi sarà passata al ministro del tesoro affinché ne tenga conto nel regolamento per la esecuzione della legge 4 marzo 1898. Però ripeto all'onorevole Calvi quanto ho già detto all'onorevole Farinet: fin tanto che dura la legge passata del 4 dicembre 1879 non è possibile che il ministro della guerra faccia niente per mutare ciò che era stato prescritto in esecuzione di quella legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Farinet.

Farinet. Mi dichiaro non solo soddisfatto della risposta del Governo, ma anche soddisfatto di esserlo, perchè è la prima volta che mi capita un fatto simile. Faccio però osservare che il maggior numero di questi veterani va mendicando alle porte e per essi la spesa di una lira e venti non solo, ma anche le spese postali e quelle di attestazione giudiziaria, che prima si esigevano e che ammontavano a otto lire, erano addirittura un ostacolo insuperabile; a meno che la carità pubblica avesse sovvenuto la loro miseria, il che non mi pareva assolutamente decoroso nè per i veterani, nè per il Governo, nè per l'Italia.

Ora, giacchè il ministro del tesoro prepara un regolamento, prego il sotto-segretario di Stato per la guerra di volergli suggerire che in questo regolamento venga incluso il principio, che quando si tratta di veterani veramente miserabili, mendicanti, basti la attestazione di assoluta povertà da parte del sindaco per fare a meno della carta bollata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calvi.

Calvi. Veramente io non posso dichiararmi soddisfatto, come ha fatto l'onorevole Farinet, delle dichiarazioni del sotto-segretario di Stato. Attualmente la pretesa di un certificato rilasciato dall'Archivio di Stato non solo costituisce una spesa, non indifferente per i poveri veterani, ma costituisce il più delle volte il modo per impedire ai veterani

medesimi di conseguire quella pensione che il Parlamento ha stabilito a favore di coloro i quali hanno esposto la vita per l'indipendenza della patria. In effetti domande fatte all'Archivio di Stato rimasero là giacenti per mesi e mesi, e abitualmente per ottenere uno di questi certificati occorre un tempo non minore di otto a dieci mesi. Questo senza calcolare la spesa, perchè, oltre la perdita del tempo, una domanda fatta in carta da bollo per il rilascio del certificato, pure in carta bollata, porta da 13 a 14 lire di spesa. Ora io dico: se il Parlamento ha stabilito una pensione per venire in soccorso della vecchiaia di questi individui, che, ripeto, hanno dato il loro sangue per la patria, non capisco perchè si debbano mettere incagli al rilascio di questi certificati stessi.

Nel congedo generalmente c'è (ed io ne ho visti diversi) la indicazione della campagna che i veterani hanno fatta in quell'epoca. Orbene, quando ciò sia, che necessità v'è di volere un altro certificato?

Io comprendo che quando il congedo sia incompleto e non indichi chiaramente che la campagna è stata fatta, la Commissione abbia a richiedere un certificato che completi il congedo stesso. Ma quando questo, portando la firma del colonnello, vi dà l'attestazione precisa della campagna fatta, a me sembra invero che non occorra alcun altro certificato, per il quale, ripeto, oltre alla perdita di tempo, necessita una spesa che non sarà molto grave per l'abbiente, ma che lo è senza dubbio per un povero che domanda la pensione appunto perchè ne ha bisogno. Io quindi prego l'onorevole sotto-segretario di Stato per la guerra affinchè voglia far tener conto, nel nuovo regolamento che si farà, di queste mie osservazioni le quali, mentre consigliano e vogliono assicurate tutte le garanzie provanti che la campagna è stata effettivamente fatta dal veterano, tolgono ogni inceppamento all'esercizio di un diritto che una legge del Parlamento ha conferito a questi benemeriti della patria.

Presidente. Onorevole sotto-segretario di Stato, desidera parlare ancora?

Afan de Rivera, *sotto-segretario di Stato per la guerra.* L'onorevole Calvi non predica a un convertito, ma parla addirittura all'apostolo quando si tratta di facilitare ai veterani il modo di ottenere quella pensione di cui il Parlamento ha fatto loro diritto, Ma l'onore-

vole collega comprenderà che sono molte le leggi connesse a quella per i veterani, e tutte contengono disposizioni che non riguardano soltanto il Ministero della guerra, ma anche i Ministeri del tesoro e delle finanze, e che non è facile sempre mettere tutti d'accordo.

Io forse non mi sarò spiegato bene, ma ho voluto dire che spesso noi ci troviamo dinnanzi a dei congedi incompleti od alterati talora in favore, talvolta anche a danno degli stessi pensionandi. Di modo che abbiamo dovuto venire a quella misura del certificato nell'interesse non solo dell'erario, ma anche degli stessi individui. Del resto l'onorevole Calvi non so se lo sa (ma in ogni caso glielo dico io): ci sono molte Società di reduci le quali danno esse ai veterani veramente poveri qualche sussidio per procurarsi l'incartamento richiesto. Ed anche il Ministero della guerra, per quanto ha potuto, non ha mai negato a veterani richiedenti un sussidio per fare le carte.

Io adunque sono d'accordo con l'onorevole Calvi e passerò la sua raccomandazione giusta e santa ai ministri del tesoro e delle finanze; ma ho voluto ripetere che questa questione la quale, giudicata col cuore, pare così facile, in pratica invece riesce più difficile di quello che non si crede. Ma torno a ripetere che per parte del Ministero della guerra si farà tutto il possibile per facilitare ai veterani la domanda di quella pensione a cui hanno diritto per l'ultima legge votata dal Parlamento. (*Benissimo!*)

Presidente. È presente l'onorevole Riccio? (*Non è presente.*)

La sua interrogazione decade.

L'onorevole Gabba ha pure una interrogazione al ministro dell'interno.

Arcoleo, *sotto-segretario di Stato per l'interno.* Siamo d'accordo con l'onorevole interrogante di mettere questa interrogazione al posto che il presidente crederà opportuno, poichè la relazione dell'inchiesta non è stata presentata ancora al Ministero.

Presidente. Va bene.

Segue un'interrogazione dell'onorevole Rampoldi al ministro dell'interno.

(*Non è presente.*)

Non essendo presente l'onorevole interrogante, questa interrogazione decade.

Segue un'interrogazione dell'onorevole Giunti al ministro della guerra « sui cri-

teri seguiti per l'acquisto di cavalli all'estero a preferenza dei cavalli nazionali che si potevano avere a miglior prezzo e sarebbero stati più adatti al servizio militare. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra.

Afan de Rivera, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Fu sempre ammesso che la perdita annuale dei cavalli nei reggimenti di cavalleria per riforma, abbattimento ecc., si calcolasse a 94 per anno e per reggimento. Questo dato è un dato sperimentale frutto dell'esperienza di tantissimi anni. Il Ministero della guerra sa che per poter mantener sempre nei reggimenti di cavalleria un numero di cavalli atti a poter servire deve pensare a riformarne 94 all'anno.

Compans. Non lo fa.

Afan de Rivera, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Aspetti, onorevole Compans, e sentirà tutta la storia. Per sopperire alle ristrettezze del bilancio, nel 1894 questo dato sperimentale fu mutato, e da 94 fu portato ad 80, in via transitoria. Cosa capitò? Capitò questo: che alla fine del 1897, perchè questa via transitoria durò tre anni di seguito, il Ministero si trovò ad avere in servizio nei reggimenti di cavalleria dei cavalli che avevano più di 16 anni e i quali, come la Camera comprenderà bene, non erano in grado di poter entrare in campagna. L'Amministrazione del tempo volle provvedere a questo inconveniente, ma si trovò di fronte a dover fare una grossa incetta di cavalli. Cioè: 14 perchè la differenza fra 94 e 80 è 14 moltiplicato per 24 e per 3 cioè 1008 cavalli da provvedere, di pronto servizio. Poi quelli dell'annata cioè 94 moltiplicato 24 cioè 2256. Ma i cavalli dei depositi di allevamento erano appena bastevoli a coprire la perdita annuale, bisognava quindi provvedere i rimanenti, 1100 circa, dal commercio. Fu deciso di acquistarli in paese con vantaggio degli allevatori nazionali e di ciò fu dato incarico a quelle stesse Commissioni dei depositi che ogni anno si recano nelle migliori zone di produzione per l'acquisto dei puledri, operazione che si inizia in marzo e si termina in giugno.

E che l'Amministrazione militare fosse decisa ad acquistare questi 1100 cavalli in paese favorendo gli allevatori nazionali, se ne ha una prova dalle seguenti disposizioni

eccezionali che emanò per agevolare l'incetta, e che riassumo.

Ribassò di tre centimetri la statura dei puledri destinati ai cavalleggeri.

Tolse l'esclusione dei mantelli grigi scuri.

Aumentò il prezzo medio dei cavalli di tre anni portandolo da 630 a 660.

Lasciò ampia facoltà di libera compera senza limite di numero.

Ordinò di acquistare tutti quelli di pronto servizio senza limitazione di prezzo.

Malgrado tutto questo non fu possibile incettare che la quantità normale dei puledri di due anni per le isole, di tre pel continente, e soli 200 cavalli di pronto servizio, in massima parte presentati non da allevatori, ma da negozianti che li avevano acquistati all'estero.

Fu allora, soltanto, dopo cioè terminata l'incetta in paese e quando il Ministero della guerra aveva perduto ogni speranza di potersi provvedere nell'interno, che si rivolse ai nostri principali negozianti per la provvista di cavalli ungheresi. Ed in data 15 giugno - prego la Camera di badare alla data - e previo s'intende il relativo parere del Consiglio di Stato - fu stipulato un contratto col noto negoziante di cavalli signor Enea Gallina, migliore offerente fra gli ammessi alla gara, per la provvista di 930 cavalli ungheresi di pronto servizio tra i 5 ed i 7 anni al prezzo di lire 710 l'uno, mentre i 200 che erano stati acquistati in paese importarono in media lire 900 ed i più distinti furono pagati persino lire 1500.

Da quanto ho sommariamente esposto la Camera potrà dedurre che alla data in cui l'amministrazione militare stipulò il contratto col signor Gallina, gli allevatori nazionali avevano offerto tutto quello che avevano e non potevano più essere danneggiati, mentre l'amministrazione militare non avrebbe potuto più oltre ritardare l'acquisto all'estero dei cavalli di cui abbisognava, perchè le più importanti fiere di Ungheria avvengono in primavera e procrastinando ancora non avrebbe trovato che scarti e li avrebbe pagati a caro prezzo.

Spero che questa narrazione genuina dei fatti sia sufficiente per sodisfare il collega Giunti e la Camera.

Giunti. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra delle spiegazioni che ha voluto fornirmi, ed in parte mi

dichiaro anche soddisfatto. Debbo però dire che egli si è limitato ad un solo caso, quello cioè dell'acquisto dei cavalli ungheresi che mancavano in quel momento all'esercito per completare il numero necessario a tutti i reggimenti.

Ora io debbo far notare che il sistema di acquistare cavalli all'estero avviene non solamente in questo caso speciale, ma si acquistano sempre ed in Ungheria ed in Olanda ed altrove e si acquistano a preferenza dei cavalli nazionali pagandoli a prezzo esagerato, che lo stesso generale Afan de Rivera fa ammontare a 900 e fino a 1500 lire...

Afan de Rivera, *sotto-segretario di Stato per la guerra*. In paese!

Giunti. ... in paese, ed all'estero a prezzo molto più caro, dovendosi aggiungere anche il nolo e le spese. Mentre quelli che si allevano nel nostro paese si pagano poco, dalle 500 alle 600 lire.

Questo consta a me e agli altri allevatori che sono in questa Camera e che potranno farne fede.

Le Commissioni, addette all'acquisto dei cavalli, o non li acquistano o discreditano talmente la merce, tanto che le Camere di commercio e gli allevatori stessi hanno pregato il Ministero e la Commissione di non intervenire alle fiere.

Citerò il caso della fiera di Gravina del 1896, una delle principali fiere del Mezzogiorno, dove dalla Commissione non si è acquistato un solo cavallo, mentre vi erano molte centinaia di puledri, che furono poi acquistati dagli speculatori che li tennero due o tre mesi presso di loro e li rivendettero poi alle stesse Commissioni, che li avevano rifiutati nelle fiere, a prezzo più elevato.

Ora perchè avviene questo? Avviene appunto perchè queste Commissioni, al momento in cui devono acquistare i cavalli, non trovano in essi tutte le qualità che corrispondono alle esigenze del servizio, al quale debbono essere adibiti.

Ed io citerò soltanto la parte che riguarda l'altezza. Si sono rifiutati puledri di tre anni, ai quali mancavano due o tre centimetri per raggiungere l'altezza normale, senza tener conto che le popolazioni cavalline, a cui appartenevano questi puledri, erano di una altezza superiore a quella richiesta dal servizio a cui dovevano servire,

senza tener conto che, passando tre o quattro mesi, questi puledri avrebbero raggiunto l'altezza voluta. Dunque si sono scartati questi cavalli per poi ricomprarli a più caro prezzo dagli speculatori.

Dirò poche altre parole riguardo all'acquisto dei cavalli all'estero. A me consta (e questo è stato anche affermato da persone competenti e da ufficiali dell'esercito) che dei 930 cavalli acquistati all'estero una gran parte oggi, o sono all'infermeria, o sono stati riformati, perchè erano lo scarto di cavalli che in Ungheria avevano servito per i tram ed omnibus e per altri servizi. Intanto l'industria nazionale ne viene a soffrire enormemente, tanto che il ministro di agricoltura e commercio e quello della guerra spendono ogni anno milioni per migliorare le razze, e questo miglioramento non si ottiene.

Mi permetta l'onorevole generale Afan De Rivera di aggiungere ora qualche cosa intorno all'allevamento, quantunque non riguardi il Ministero della guerra. Ultimamente il principe Odescalchi ha pubblicato un suo lavoro nella *Nuova Antologia* e si è ristretto a parlare dei cavalli di puro sangue, da caccia e da corsa.

Ora io faccio pienamente adesione a quello che dice il principe Odescalchi, tranne alla parte relativa alla soppressione degli stalloni governativi, perchè io credo che questi potrebbero giovare moltissimo, se fosse diversamente e bene organizzato il loro servizio.

Ma dico che in Italia manca al Governo ed agli stessi allevatori un concetto preciso di ciò che si deve fare. In tutti gli altri paesi si è specializzato l'uso del cavallo e voi trovate il cavallo per la guerra, quello per la sella, quello per il tiro e per l'agricoltura, ma tutto questo in Italia non si fa.

Presidente. Onorevole Giunti, veda di restringersi!

Giunti. Ho quasi finito.

Nei depositi degli stalloni governativi non v'è nessun criterio nel mandare i cavalli agli allevatori e noi stessi allevatori ne siamo in parte la colpa. Spesso si hanno stalloni che non vanno bene per la razza; invece di far bene, si rovina la produzione.

Concludo col fare un'ultima raccomandazione all'onorevole Afan De Rivera, ed è di dare disposizione alle Commissioni, di essere più larghe e di guardare con occhio più benigno l'allevamento nazionale,

affinchè non si rovinino le nostre razze e si avvantaggi questa industria.

Afan de Rivera, *sotto-segretario di Stato per la guerra*. Io non posso far rimanere la Camera sotto l'impressione delle asserzioni dell'onorevole Giunti. Io non lo seguirò in tutto quello che ha detto, perchè egli ha molto allargato la sua interrogazione, di guisa che se volessi seguirlo dovrei parlare per molto tempo, e non lo posso. Certo che in sede della discussione dei bilanci del Ministero della guerra e dell'agricoltura e commercio, l'onorevole Giunti potrà aver campo di particolarizzare tutte queste questioni ed averne le risposte che i ministri crederanno di dargli. Quello che io posso dirgli adesso è che le Commissioni hanno l'ordine di essere larghe nel comprare la buona produzione nazionale, ma non la cattiva. A queste istruzioni le Commissioni si attengono; perchè se comprassero la cattiva produzione, l'onorevole Giunti comprenderà che si potrebbe dire che invece di favorire la produzione nazionale, la si danneggerebbe. Quanto alla statura io ho detto che per facilitare la compera dei cavalli da sella, nel Paese, si è diminuito il limite d'altezza di tre centimetri. Vede dunque l'onorevole Giunti che quel che egli propone, il Ministero della guerra lo ha già fatto.

Quanto ai cavalli ungheresi comprati l'anno passato eccezionalmente, perchè ordinariamente si comprano nel Regno, io posso assicurare l'onorevole Giunti che non risulta punto che essi abbiano fatta cattiva riuscita. Anzi posso dire all'onorevole Giunti che in proposito vi sono stati rapporti molto favorevoli. Potrà essere avvenuto quanto egli dice, di qualche cavallo riformato o che sia stato mandato all'infermeria, ma questo forse in qualche reggimento e per eccezione; però noi dobbiamo giudicare nel complesso l'operazione, ed io posso assicurare che tutto quel che egli crede, in sostanza non è esatto.

Verificazione dei poteri.

Presidente. Essendo trascorso il tempo destinato alle interrogazioni, passeremo all'ordine del giorno il quale reca: Verificazione di poteri.

« La Giunta delle elezioni nella tornata di ieri ha verificato non essere contestabili le elezioni seguenti e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge

elettorale, ha dichiarato valide le elezioni medesime: 1) Gemona Celotti Antonio; 2) Gaviate: Lanzavecchia Edoardo.

« Il presidente
« Nocito. »

Do atto alla Giunta di queste comunicazioni e, salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciute fino a questo momento dichiaro convalidate queste elezioni.

Seguito della discussione del disegno di legge sui dazi di consumo.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Riforma dei dazi comunali sugli alimenti farinacei, in relazione al dazio di confine sul grano ed altri provvedimenti nella materia del dazio di consumo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Majorana Angelo, *relatore*. Onorevoli colleghi, sento il dovere, dapprima, di ringraziare gli oratori che mi hanno preceduto, per le lusinghiere parole che han voluto rivolgere alla mia relazione. E poichè non soltanto da personale benevolenza essi sono stati ispirati, ma, soprattutto, da consenso — qui maggiore e là minore, ma pur sempre in qualche parte effettivo — alle idee che ho avuto l'onore di esporre, così io ne approfitterò, per usare la maggior brevità e, senza ripetere le cose già scritte, procedere, quanto più spedito e succinto, per la via che l'ufficio di relatore mi impone.

La presente legge, è già stato riconosciuto da tutti gli oratori, ha un'importanza molto maggiore di quella che a prima giunta non possa sembrare: essa involve uno dei maggiori problemi di finanza, di economia, di politica. Nè basta: quanti colleghi han preso la parola, tanti sono stati d'accordo nel concetto fondamentale, di ritenere il dazio consumo come una delle imposte più vessatorie, la cui eliminazione debba considerarsi dal Parlamento come l'ideale da raggiungere.

Non è il concetto fondamentale, dunque: sono le modalità, quelle rispetto a cui sono sorti gravi dissidi. Infatti, quantunque tutti abbiano consentito nelle linee generali, pure il dissenso si è manifestato nei modi e nei criteri; di che fece prova lo stesso onorevole Colajanni, quando, volgendosi all'onorevole Cambray-Digny, gli disse che, pur sembrando che entrambi corressero per la medesima via, li divideva, nientemeno che la lotta di classe.

Forse la frase dell'onorevole Colajanni era troppo colorita; ma non vi ha dubbio, d'altro canto, che nel modo d'intendere il grave problema del dazio consumo, si esplicano le più opposte tendenze politiche e sociali: e di ciò vuolsi precipuamente tener conto, nello studio del presente disegno di legge, la cui importanza reale, lo ripeto ancora, di troppo esorbita dalla apparenza modesta del contenuto.

Io non isfonderò uscì aperti, come mi pare abbia detto l'onorevole Sciacca della Scala; nè porterò le solite nottate, di cui l'onorevole Vischi e qualche altro oratore han parlato stamane. Però mi consentirà la Camera che, non per divagazione teorica, tutt'altro, ma per fornire opportuni elementi di giudizio all'ulteriore corso della discussione nostra, io premetta, come caposaldo, che mira suprema e costante del Parlamento debba essere quella di tendere ad eliminare l'imposta sul dazio di consumo. La quale consacra un assurdo logico: quale è quello di colpire la ricchezza, proprio nel momento della sua consumazione; mentre dovrebbe colpirla soltanto quando è prodotta, anzi quando è prodotta in misura maggiore del necessario. Assurdo, parimenti, è che si vengano a colpire, con tale imposta, i mezzi richiesti alla soddisfazione dei più essenziali bisogni.

Dirò una cosa molto nota; quindi limiterommi ad accennarla: il reddito di ogni individuo si può, o almeno si deve, dividere idealmente in tre categorie. Ve ne è una, che deve essere rivolta alla soddisfazione dei più urgenti e vitali bisogni; ve ne è una seconda, rivolta alla soddisfazione, si direbbe con terminologia oggi di moda, dei *superbisogni*, ossia dei godimenti e dell'appagamento di quelle esigenze che non si attengono alle indispensabili necessità della vita; ve ne è finalmente una terza, che si rivolge al risparmio ed alla capitalizzazione, all'acquisto cioè ed alla conservazione di quei mezzi che dovranno servire a produrre la ricchezza futura, e quindi a soddisfare ai bisogni dell'avvenire.

Ora, le imposte, secondo i buoni principî, dovrebbero colpire soltanto la seconda di queste categorie, e porzione della terza: vale a dire i soli redditi destinati alla soddisfazione presente o futura dei bisogni non essenziali per l'esistenza. In quella vece il dazio di consumo colpisce la prima categoria e la terza, gravando per l'appunto quei redditi che soli provvedono alle necessità in-

luttabili alla vita! Non si può, infatti, comprendere il dazio consumo come imposta a larga base, produttrice di larghi proventi fiscali, se non quando colpisca i generi di uso universale; nei quali l'onere tributario è molto maggiore pei non abbienti. Epperò non riesce praticamente possibile, nel dazio consumo, parlare di quelle esenzioni delle quote minime che possono essere ordinate in altre imposte e che in tutte dovrebbero essere stante. Dal dazio consumo, purtroppo, non possono essere liberati gli umili contribuenti, come si dovrebbe!

Ripeto: questi sono concetti che tutti sentiamo e che lo stesso onorevole ministro delle finanze, stamane, pur procedendo con quella prudente riserbatezza che gli è imposta dall'ufficio, non potè disconoscere.

Però egli, l'onorevole Branca, diceva stamane: « Io sono uomo di pratica e non di teoria. » Ma, a mia volta, mi permetto di aggiungere che, quanti siamo qui dentro, dobbiamo essere tutti uomini di pratica e non di teoria; perchè, se al ministro appartiene in gran parte l'esercizio del potere esecutivo, a noi compete quello legislativo, e così nel deliberare le leggi come nel sindacato sulle funzioni di Governo, dobbiamo tutti seguire un indirizzo pratico.

Io stesso, pur facendo quella che l'onorevole Cambrey-Digny disse « requisitoria contro il dazio di consumo » ho dichiarato che, per ora, all'abolizione completa non possiamo pensare; e che non ci è ancora concesso di sollevare l'animo fino all'aspirazione di novità radicali, che sarebbero veramente rivoluzionarie.

Molto più ristretto è il compito, che noi dobbiamo nella presente discussione assumere. Ammesso che il dazio consumo sia una imposta eliminabile, dobbiamo fermare i criteri da seguire in tale eliminazione; la quale non può non essere graduale.

E qui mi affretto a dichiarare che, volendo essere pratici, nel senso buono della parola, non si può, a rigore, parlare di *soppressione* di dazio consumo, ma soltanto di sua *sostituzione* o *trasformazione*. Lo stesso onorevole Lacava, per esempio, che di queste materie è studioso emerito, in una sua notevolissima proposta, per l'abolizione del dazio, gli sostituiva, pur mutandola radicalmente, la tassa di macellazione; la quale è un'imposta, malgrado la forma diretta con cui la si esige,

gravante indubitabilmente sui consumi, anzi sopra consumi larghissimi.

Il che significa che noi possiamo bensì trasformare il dazio consumo, come è oggi ordinato; ma saremo sempre costretti, almeno in gran parte, a sostituirvi una o più imposte indirette che, pur con diverse forme, continuano a colpire i consumi. Non può sperarsi così radicale innovazione che istituisca un regime di sole imposte dirette: in parte maggiore o minore, la tassazione rimarrà sempre basata sui consumi.

Questo, che è un concetto di base, a mio giudizio, giustifica le somme linee del disegno di legge, che Ministero e Commissione raccomandano ai vostri suffragi. Dando una occhiata sintetica al quale disegno di legge, la Camera vedrà che esso s'ispira a due diversi ordini di provvedimenti.

Ve ne sono alcuni, speciali alla riduzione di alcune voci, quali sono oggi costituite, e che più particolarmente si riferiscono agli alimenti farinacei. In questa parte, maggiore è il consenso della Camera: non ho inteso muovere censure alle proposte nostre, se non nel senso di doverle rendere più larghe ed efficaci. Assai importanti osservazioni fece sul proposito l'onorevole Maggiorino Ferraris; col quale penso che assai facilmente ci potremo mettere d'accordo, lungo la discussione degli articoli.

Per ora conviene, piuttosto, discorrere degli altri provvedimenti: quelli più generali, anzi organici, che partono dal concetto di trasformare il dazio di consumo, facendo accrescere in esso il carattere di tributo locale, diminuendo viceversa l'indole di imposta governativa. Ed è precisamente in questo concetto di base, che sta la sostanza delle odierne proposte; ed è qui che maggiore e più forte deve poggiarsi l'attenzione della Camera.

Il dazio di consumo è una imposta mista, alla quale concorrono lo Stato e Comuni. Ma io non dirò niente che possa esser censurato, al lume della storia, nè dei buoni principi di legislazione economica ed amministrativa, quando affermerò che il carattere indiscutibilmente vero e genuino, che noi dobbiamo sforzarci a rendere sempre più schietto e sincero, è quello di tributo locale.

Onorevoli colleghi, non ho bisogno di ricordare che sono passati quei tempi in cui l'imposizione, che oggi ha preso nome di dazio consumo, era un segno rappresentativo

della autorità sovrana del principe: di quel principe, il quale con i pedaggi, le chiusure e con altre forme angariche, in nome dello Stato faceva sentire il peso della propria signoria personale.

Nè ho bisogno di aggiungere che, trascorsi quei tempi, ed a misura che veniva crescendo il carattere fiscale dell'istituto, contemporaneamente si rendeva più limpida la figura del tributo locale. E tanto più ciò accadeva, in quanto venivano accrescendosi le compagini territoriali degli Stati; epperò, a differenza dei vecchi Comuni e Principati, sorgeva il bisogno di differenziare la finanza del tutto e quella delle parti. Del che si ha esempio nei famosi arrendamenti del regno di Napoli, specialmente in quelli che erano particolari alla città capitale.

Possiamo anche soggiungere che, alla fine del secolo scorso ed al principio del nostro, dovunque, i dazi di consumo, in antitesi alle gabelle di Stato ebbero il carattere locale; dovunque, dico, eccettuato, per alcuni particolari riguardi, il Lombardo-Veneto. Si andò tanto oltre, che nelle vecchie Provincie, vale a dire nel Piemonte, si ebbe quel canone gabellario che, non so a cagione di quale e quanto onore, fu ricordato anche dall'onorevole Rubini, in una delle precedenti sedute.

Ricostituitasi l'Italia, venne la legge del 1864, rifiuta nell'ultimo testo unico che oggi ci governa: quella legge di cui fece degna relazione il Sella, e che fu autorevolmente difesa al banco dei ministri dal Minghetti. Essa non potè non partire dal concetto di unificare le diverse legislazioni vigenti, anche in vista delle condizioni politiche dei tempi. Ne venne il sistema di dazio, quale oggi esiste: ovverosia un'imposta mista, con dazi esclusivamente locali, con altri dazi governativi, con dazi addizionali, per cui i Comuni alle voci gravate dal Governo hanno facoltà di aggiungere il proprio peso, entro a certi limiti.

In sostanza, la legge del 1864 aggravò la mano sul concetto dell'imposta governativa, attenuando il carattere d'imposta locale; ed io ritengo che i successivi provvedimenti del 1866 e del 1870, e le diverse leggi o decreti legislativi che su quella prima fonte si sono innestati, abbiano tutti accentuato sempre il carattere, per così dire, statario, immemori delle antiche e più pure tradizioni. Oggi però viene un disegno di legge simile; ma la di

cui modestia è solo apparente; poichè, nientemeno, consacra un principio di importanza altissima, qual'è quello di « ricondurci all'antico » nel miglior senso della frase. Oggi si vuole sminuire il carattere, prevalentemente governativo, dell'imposta: si rievocano le nostre più belle sorgenti; si fa in modo che i Comuni sieno meno impacciati, nel riconoscimento e nel governo delle condizioni loro.

Posto in questo modo il problema, esso non può non imporsi all'attenzione della Camera: trattasi di dare un primo passo, che può portare grandi effetti in avvenire. Bene a proposito il ministro delle finanze, questa mattina, ricordando i precedenti legislativi dell'Inghilterra, vuoi in materia finanziaria, vuoi in materia politica, ha detto che colà le più larghe ed audaci riforme sono incominciate sempre da umili principî. Ma questi umili principî, se hanno avuto un contenuto limitato a provvedimenti particolari e concreti, fin dalla origine, però, hanno portato in sè il germe di ulteriori grandi sviluppi; onde sono scaturiti, in seguito, conforme alla savia ragione della opportunità, provvedimenti ed istituti di prim'ordine. Così, nel nostro caso, parmi che sia un germe importantissimo quello di restituire i dazi alla loro primitiva figura. Penso che ne debbano discendere in appresso effetti benefici, assai maggiori che oggi non appaiano compresi nella cerchia del presente disegno di legge.

Amnesso ciò, onorevoli colleghi, mi sembra che venga necessariamente giustificato quel benedetto consolidamento, contro cui non è mancata sottigliezza di argomenti né vigoria di attacchi.

A me pare che l'onorevole Cambray-Digny, me lo perdoni, non si sia resa piena ragione dell'importanza del consolidamento. Io lo confesso: a prima giunta, quando si presenta alla Camera un articolo di legge in cui si dice che il canone dovuto dai Comuni si consolida indefinitivamente (anzi ha detto l'onorevole Cambray-Digny che lo si fa diventare *eterno*); quando, dico, si presenta un tale articolo di legge, lo confesso, ciascuno di voi, onorevoli colleghi, avrà la tentazione di esclamare: o che davvero in Italia si ha tanta ingenuità di venire a fare delle leggi « per l'infinito »? Ed un sorriso correrà sulle labbra di coloro che, l'argomento non avendo approfondito, stanno paghi al solo valor lette-

rale delle parole. Ma per poco che lo si voglia studiare, a me sembra che questo consolidamento (il quale dalla legge non è proposto in modo *infinito* nè *perpetuo*, e molto meno *eterno*, ma solamente *definitivo*) si manifesti come una vera necessità logica e giuridica, per poter proseguire nel corso delle ulteriori riforme.

Che cosa, infatti, facciamo noi col consolidamento? In sostanza diciamo ai Comuni: lo Stato, il quale già riscuote da voi 50 milioni e che a tal somma non può rinunciare, lo Stato, li consolida questi 50 milioni, e vi promette che in avvenire non vi domanderà nulla in più. Nè basta: se il consolidamento si limitasse a tale affermazione negativa, le critiche potrebbero avere un qualche fondamento; ma il progetto di legge va più in là, molto più in là; e contemporaneamente dice ai Comuni: voi rientrate, se non in una assolutamente libera gestione dei dazi di consumo, per lo meno in una condizione assai meno impacciata della presente; voi potrete mutare in meglio i vostri ordinamenti daziari; potrete, se non abolire le più odiose gabelle, trasformarle e ridurle; e fatelo pure, tutto quel bene che in tal senso potrete, fatelo; io vi tutelerò e garantirò; e, siatene sicuri, l'ingordo fisco non vi potrà colpire in una misura maggiore della presente!

Ecco quale è l'importanza vera del consolidamento! Ed ecco perchè io, con poca autorità certamente, ma, voglio sperare, con bontà intrinseca di raziocinio, ho detto nella mia relazione, ed oggi ripeto, che quel provvedimento costituisce una vera e propria *novazione* nel senso giuridico della parola!

Viene completamente cambiato il principio del canone, che si deve dai Comuni allo Stato; e viene cambiato in questo senso, che lo Stato, il quale ai proventi del suo erario non può rinunciare, si accontenta dell'attuale cespite del canone complessivo; ma se lo assicura e garantisce; ma rompe in gran parte il rapporto immediato fra la causa e gli obbietti della riscossione; onde il cennato rapporto, non dirò che sparisca, ma certamente si illanguidisce, e ad ogni modo non è più visibile in modo immediato.

Ciò posto, o signori, molte delle obiezioni che sono state mosse al concetto della perequazione (la quale, veramente, più che perequazione, è revisione) debbono cedere il campo.

È un argomento, questo, di cui con maggiore competenza parleremo agli articoli, nei quali è bene riservarsi per le questioni di dettaglio. Dirò qui, soltanto, che una generale revisione, in tutto il Regno e per tutto l'ammontare dei canoni, non è compatibile col complesso di provvedimenti che noi presentiamo oggi. La revisione che proponiamo è più limitata: non ha altro scopo che quello di togliere le più stridenti disuguaglianze del momento attuale, garentendo ai Comuni, nella gestione dei dazi per conto del Governo, un guadagno minimo di un decimo. In tal modo rimane il concetto precipuo di assicurare allo Stato il presente canone, che fu già accettato dai singoli Comuni, pur dopo controversie più o meno aspre; e che in avvenire costituirà per lo Stato una ragione creditoria, senza rapporto diretto fra le somme da esigere e il servizio del dazio consumo.

In tal guisa i due primi concetti della legge, la consolidazione e la revisione, appaiono giustificati. Ma non basta; perchè, io già ve l'ho detto, la consolidazione, per quanto sia, di per sé, un istituto importantissimo, pure non è che un mezzo, per raggiungere un fine molto maggiore: la nuova libertà da rendere ai Comuni.

Ora, una tale libertà come verremo noi istituendo?

Mi affretto a dire che avremo bensì libertà, ma non licenza; ossia libertà caute-losa e guardinga. Chè anzi io, se in questo momento potessi per un istante spogliarmi della veste di relatore e riprendere interi i miei individuali convincimenti, vi direi che quella da noi proposta nel disegno di legge è libertà eccessivamente limitata; direi che le proposte, concordate fra la Commissione ed il Governo, son venute fuori per una lunga serie di dibattiti e conflitti, e fra tendenze opposte, onde in via di transazione sono prevalse concetti più restrittivi.

Ma questo non dico; atteniamoci pure al testo quale è oggi sottoposto a voi, e che, lo ripeto, si informa ad un regime di prudente libertà, circondata da ogni garanzia. Evidentemente, o signori, un qualsiasi regime di maggiore o minore autogoverno, in questa materia non può esplicarsi che sui seguenti due punti: misura dell'imposta, quale è fermata dalla tariffa accertata, ed ordinamento di classi, o meglio ancora di categorie. Ecco, infatti, che noi vi presentiamo un insieme di proposte, le quali

comprendono le facoltà: primo, di ridurre il dazio di consumo; secondo, ai Comuni aperti di passare chiusi; terzo, ai Comuni chiusi di passare aperti; quarto, di poter allargare eventualmente la cinta. Ed accenno, con ciò, alle principali potestà; poichè di quelle minori potremo discorrere agli articoli.

Quanto alla prima di quelle testè accennate, ossia al diritto che ai Comuni si darebbe di poter ridurre il dazio di consumo, avrò io bisogno, onorevoli colleghi, di spendere molte parole? Avrò io bisogno di dire come, se una riforma vogliamo fare a proposito di questo tributo, dobbiamo cominciare, appunto, col porgere i mezzi di temperare l'asprezza del regime presente? e, soprattutto, consentire che sia sminuito l'onere tributario, sui generi di maggiore necessità? e che in tal senso si dia libero varco all'opera dei Comuni, i quali meglio sono conoscitori delle particolari condizioni proprie e valutatori de' provvedimenti opportuni?

È vero che in seno alla Commissione si è discusso largamente se si potesse dare facoltà ai Comuni di sopprimere tutto intero il dazio; nè mancò qualcuno tra noi che a questa idea facesse buon viso, come poscia per suo conto l'onorevole Colajanni, nel primo giorno della discussione alla Camera, apertamente disse.

Però a queste idee non si credette, o meglio non si potette, venire. E non lo si potette, non tanto per dissenso sul concetto fondamentale, quanto per il bisogno di valutare le condizioni presenti colla più grande severità.

Non ci illudiamo, o signori. Noi abbiamo nella materia tributaria un complesso, un viluppo tale di condizioni che l'indagine frammentaria di una sola, o di alcune soltanto fra esse, costituirebbe il più grave errore in cui un Parlamento o un Governo possano inciampare. Le ragioni finanziarie non bastano; vi sono quelle economiche dei contribuenti: chi volesse tener presenti le une, dimenticando le altre, errerebbe; come per altro verso la mera considerazione economica del paese non può disgiungersi (non foss'altro pei molti e gravi contraccolpi reciproci) dall'esame delle ragioni di ordine finanziario dello Stato e degli altri enti. Ora, nello stato presente, i bilanci dei Comuni sono terribilmente dissestati: non sono due mesi che ciò noi abbiamo veduto e toccato con mano, in una lunga di-

scussione avvenuta in quest' Aula : allora avanti alla paurosa crescita dei debiti locali, siamo stati nella necessità di creare, nientemeno, una Cassa speciale, un vero istituto di Stato, per provvedere al credito comunale e provinciale. Della qual cosa io non mi dolgo; ricorderò anzi che quella legge ho sostenuto con la parola e col voto, come necessità di liquidazione del passato. Dico soltanto: quando il male è così certo e grave; quando vediamo che i Comuni, indebitati davvero eccessivamente, hanno tutte le loro fonti di reddito inaridite; quando essi, per il loro disagio, fanno un triste riscontro con lo Stato e coi privati cittadini: sarebbe per noi un atto di saggia politica, di quella politica che stamattina il ministro delle finanze voleva fosse esclusivamente pratica, il dare ai Comuni un'arma, senza dubbio dissolvente, quale sarebbe quella di poter abolire del tutto il dazio consumo?

Lasciamo le idealità, lasciamo i principî o meglio conserviamo idealità e principî, ma facciamo in guisa che la loro applicazione sia logica; facciamo in guisa che, per correre troppo, non ne debba tornar pregiudicata l'opera nostra, in breve volger di tempo!

Sono queste le ragioni per le quali noi, pure tendendo coll'animo nostro all'abolizione del dazio consumo, mirando ad essa anzi come a programma di Governo e di legislazione, da realizzarsi a lunga scadenza: abbiamo nondimanco limitato la facoltà ai Comuni di procedere all'abolizione entro i confini di una metà del reddito netto dei dazi, quali oggi sono istituiti.

È nel concetto nostro che questa non sia che una legge di tappa, ossia di severa preparazione, fin da ora però affermando legislativamente principî fecondi. Non abbiamo pertanto voluto correr molto; crediamo che, qui, in materia politica, finanziaria, amministrativa, si possano, si debbano usare quei procedimenti che la scienza fisica insegna; seguiamo il precetto di quel sommo che non nomino: « il senso e l'esperimento sono la misura delle cose. » Dappoichè bene potremo estendere la nostra azione riformatrice in processo di tempo, dopo che avremo visto come sia riuscito l'esperimento che oggi veniamo ad inaugurare.

Nè credo che ci si potrà accusare sul serio di timidità, come qualcuno ha detto, e molto meno di debolezza, se cominciamo col

poco. D'altronde, la giustificazione del procedimento cui ci siamo informati, d'ammettere cioè la riduzione del dazio consumo, per ora, soltanto a metà: la giustificazione, dico, si ha in quello che parecchi ed autorevoli oratori hanno detto, in questa Camera, quando, in senso opposto ai riformisti più pronti, han sostenuto che già troppo largo e pericoloso sia il concedere la suaccennata facoltà. Noi abbiamo, fra le due opposte tendenze, seguito una via di mezzo. Lo riconosco volentieri: così facendo, noi non ci saremo informati alla *virtus* ideale, la quale non consiste *in medio*, ma nel principio astratto di un bene estremo; ma ritengo fermamente che abbiamo obbedito alle imperiose ragioni della bene intesa opportunità politica.

Andiamo ora alla seconda facoltà che il disegno di legge propone. Noi diamo potestà ai Comuni aperti di passar chiusi. Confesso che è questo un provvedimento grave; perchè, essendo il dazio di consumo di per sè un'imposta onerosa, riesce ancor più tale nei Comuni chiusi, dove è organizzata in un modo più impacciante, più vessatorio, più perturbatore della privata proprietà e della individuale libertà.

Ma noi non abbiamo creduto di poter negare il consenso a tale facoltà, anzitutto per ragioni di euritmia legislativa e di logica giuridica. Dal momento che cerchiamo di inaugurare un regime di libertà, questa dobbiamo applicare in tutta la sua estensione. Riconoscendo ai Comuni il diritto di poter provvedere al loro regime daziario da sè, più competentemente che non possa fare l'autorità tutoria, con leggi generali troppo uniformi o poco elastiche, dovremo ammettere non solo la possibilità che i Comuni aperti passino chiusi, ma anche l'altra che ne costituisce il viceversa.

Inoltre (l'ho già detto, e non lo ripeterò mai abbastanza) le deplorabili condizioni finanziarie dei Comuni sono degne della nostra più rigorosa attenzione; or molte volte accade, o almeno qualche volta può accadere, che il poter passare chiusi da aperti sia il solo mezzo, per ottenere la restaurazione della finanza dei Comuni stessi, e per impedire l'adozione di altri provvedimenti fiscali che, in vista delle speciali condizioni dei luoghi, riuscirebbero ben altrimenti onerosi. Non par giusto quindi di togliere quest'unico mezzo di salute.

Al contrario, come compenso a tale facoltà (compenso che giova ritenere riceverà molto maggiore applicazione in pratica, e quindi ad usura risarcirà l'animo nostro per la pena con cui accordiamo la facoltà di poter fare diventare chiusi i Comuni già aperti) concediamo a quelli chiusi di poter passare aperti.

E qui, francamente, credo che il consenso in questa Camera debba essere universale; quantunque abbiām veduto l'onorevole Cambray-Digny e l'onorevole Colajanni, per questa sola parte, stringersi la mano; ed entrambi abbiamo inteso dire che la cennata potestà potrebbe scuotere il principio di eguaglianza tributaria, concedendo ai ricchi di sfuggire al dazio e questo facendo gravare quasi esclusivamente sui poveri.

Codesta obiezione, la Camera lo sa, non è nuova. Dirò di più; in sè stessa ha qualche fondamento di parziale e contingente verità. Qualche nostro collega lo ha detto, e noi tutti lo sappiamo: nei Comuni aperti, che sono per la massima parte quelli rurali, assai sovente il produttore è consumatore; quindi non paga il dazio; colui che produttore non è, viceversa, deve pagarlo; or siccome il non produttore è il non abbiente, è il « povero diavolo, » così in definitiva questo solo soggiace al tributo. Tutto ciò è verissimo.

Nondimeno, a questo punto, mi piace farmi scudo della autorità dell'onorevole Mussi; il quale disse: certamente, quando si ha una dichiarazione di Comune aperto, viene per ciò solo a diminuire il gettito del dazio di consumo; ma questa diminuzione dovrà esser compensata con altri redditi o introiti che il Comune dovrà procacciarsi e che, necessariamente, dovranno andare a colpire altre classi sociali più abbienti, che non sono da confondersi coi « poveri diavoli. » Giova anzi ritenere che, per effetto della trasformazione del dazio consumo, quale noi oggi bene ci auspiamo, ne vengano accresciuti i tributi diretti, aggravando coloro che realmente possono pagare e istituendo una ripartizione tributaria, se non assolutamente giusta, almeno relativamente equa.

Soltanto una considerazione unilaterale del fenomeno, può farci credere che la dichiarazione di Comune aperto tenda a sgravare le classi più abbienti, dal dazio di consumo. A parte il più vario e complesso intreccio di fattori economici, è pur certo che, se non altro, la necessità della conservazione del bi-

lancio, imporrà al Comune il bisogno di trovare rimedi e compensi. Questi andranno, per fermo, a colpire le classi più agiate.

Dal riguardo politico, poi, non m'indugio a ricercare quale effetto farebbe al paese una legge, non dirò abolitiva del dazio consumo, ma certamente preparatoria all'abolizione del dazio stesso, quando tutte le facoltà dovessero essere concesse ai Comuni, tutte, dico, salvo quella, per i chiusi, di passare aperti!

A me, lo dico francamente, farebbe l'impressione di una ironia: me lo perdoni l'egregio amico Cambray-Digny, il quale propone un emendamento in quel senso!

Ripeto ancora: se il dazio consumo è in sè medesimo oneroso e vessatorio, chi di noi può negare che tale sia, a cento doppi, nei Comuni chiusi e che in conseguenza, appunto in questi debba cominciare la nostra prudente opera riparatrice?

Ed ora viene l'altro punto dell'allargamento della cinta. Anche qui — e forse più qui che altrove — non possiamo lasciarci imporre dalle nostre idealità di principii rigorosi e logicamente sviluppantisi; ma dobbiamo rigorosamente attenerci all'esame delle condizioni di fatto.

L'onorevole Mussi, che tanto censurò l'allargamento della cinta daziaria, osservò, in proposito, una contraddizione nel disegno di legge; e arrivò perfino a dire che a lui sembrava che noi della Commissione e del Ministero avessimo fuso insieme il giorno e la notte, il bene e il male, e, sono sue parole, Ormuzd e Arimane.

Ora, sta in fatto che l'allargamento della cinta è cosa molto penosa, per la ragione medesima, testè ripetuta, che il dazio murato è la forma, fra tutte, più esosa per riscossione, per incidenza, per ripercussione. Ma per converso, non può negarsi che talvolta l'allargamento della cinta rivesta un carattere di vera perequazione, ossia di necessità morale ed anche giuridica. Quando, attorno ad alcuni nuclei principali si sono venute formando agglomerazioni di abitanti che fruiscono dei benefici del centro, senza proporzionalmente pagarne gli oneri, parmi sia obbligo di giustizia distributiva il chiamare a contributo tutti, estendendo il raggio del vincolo daziario per tutta la zona su cui si stende l'unità cittadina.

Io prego l'onorevole Mussi, che così elo-

quentemente ha sostenuto la sua tesi, di voler riflettere che qui noi siamo in sede di un disegno di legge generale. Se noi avessimo escluso dalle altre facoltà concesse ai Comuni, quella di allargare la cinta — in sede, ripeto, di un disegno di legge generale — avremmo mancato al nostro dovere; avremmo sanzionato la possibilità che in qualche punto le suaccennate vegetazioni, vorrei dire di « extra legalità e di immunità tributaria » sussistessero e crescessero. Mentre invece, se particolari ragioni locali e considerazioni tecniche imponessero, a parte la mera giustizia tributaria, che si dovesse tener conto di altri elementi economici e sociali, come quelli che l'onorevole Mussi ha accennato (ad esempio, il bisogno del traffico, dello sviluppo industriale, dell'aumento della produzione, della più equa distribuzione dei salari, e via dicendo): allora mi permetto di far notare all'onorevole Mussi che anche a ciò la nostra legge provvede.

Essa, infatti, non per nulla è informata al principio di libertà. E per quanto una forma della odierna corruttela consista nella crescente sfiducia per gli ordini liberi; per quanto, pur troppo, da molti e progressivi segni si manifesti presso noi l'illanguidimento del senso della libertà: consentite, o signori che, in questo caso almeno, non ci facciamo cogliere da ingiustificate sfiducie! Speriamo che, quando i Comuni divengano gestori delle cose loro, essi sappiano bene valutare le proprie condizioni di fatto; e se per speciali motivi, dipendenti dai rapporti di tempo e di spazio, parrà ad essi che l'allargare la cinta daziaria, invece di tornare opera di perequazione debba riuscire strumento di maleficio, perchè dobbiamo credere che essi si ostineranno nella via del proprio danno? Voglia riflettere l'onorevole Mussi che oggi noi nulla imponiamo o tassativamente disponiamo, limitiamoci soltanto a dare ai Comuni le armi, per togliere quelle sperequazioni che pur troppo l'esperienza ci ammaestra che in molti punti esistono; ma, per l'opportunità e per l'estensione dell'uso di tali armi, i Comuni dovranno provvedere a sè da sè, nel loro beninteso interesse!

Sono queste, onorevoli colleghi, le principali disposizioni del disegno di legge. E qui giunto, io non credo di dovere scendere ad ulteriori disamine: è così fitta la massa di emendamenti e di articoli aggiuntivi presentati, che negli articoli la disputa si risolle-

verà gagliarda, e con maggior competenza, punto per punto.

Si permetta a me, come osservazione finale, di dire che assai lietamente ho visto come entro quest'Aula il problema della riforma dei tributi locali sia sorto in tutta la sua complessa gravità, lungo questa discussione.

Il dazio di consumo è il più grave dei tributi locali, quello che le statistiche dimostrano dare una maggior quantità di reddito ai nostri Comuni. Una riforma radicale del medesimo non può farsi senza che nello stesso tempo, si tenga presente tutto il meccanismo delle entrate e delle spese degli enti locali. Di una tale verità ci ha dato ampia dimostrazione l'onorevole Lacava, nel suo esauriente discorso. Ma, appunto perciò, trae maggiori argomenti di giustificazione il nostro disegno di legge, in quanto limitasi a sanzionare un principio, che dovrà essere sviluppato in appresso.

L'onorevole ministro delle finanze stamane diceva che quanto prima egli nominerà una Commissione per lo studio di tutto il problema della finanza locale. Sia la ben venuta questa Commissione, e ci porti un contributo, non accademico, ma pratico! Giova sperare che gli studi che farà e farà fare l'onorevole ministro delle finanze daranno a lui o ad un suo qualche successore (nè l'onorevole Bionca io son sicuro che, nel suo patriottismo, si dorrà, se un suo successore coglierà i frutti del suo lavoro) a lui o ad un suo qualche successore, dico, daranno una corona maggiore di quella che non abbia avuto il ministro Magliani, allorchè da questa Camera vide respinto nel 1888 il suo disegno di legge sui tributi locali!

Quando, coi nuovi studi, sarà portato avanti a noi tutto il problema, nella sua completezza, allora, in sede opportuna, noi potremo pensare ad ogni integrazione, e correzione, e sostituzione. Allora realmente potremo dare sfogo a quelle legittime esigenze, a quella giusta, direi anche santa impazienza, che ciascuno di noi sente in sè, nel trattare questo grave argomento.

La discussione, che è già avvenuta e quella che avverrà negli articoli, è indice per la Camera e per il paese. I municipi, che pur sono il sottosuolo nazionale, soffrono, soffrono molto. Noi non dovremmo meravigliarci se un giorno avessimo una serie di ben tristi sorprese, da parte delle finanze dei nostri Comuni;

e quando diciamo « finanze » dobbiamo intendere anche le prime fonti della vita economica, e puranco civile.

Appunto perciò salutiamo questo disegno di legge; nè soltanto perchè esso ci incoraggia allo studio di più grave e complesso argomento, ma perchè alla soluzione del medesimo ci fornisce un dato importantissimo, qual'è quello — lo ripeto ancora una volta — di riconoscere che il dazio di consumo è imposta locale, e che tutti i provvedimenti legislativi e gli atti di Governo debbono tendere a farle gradualmente scomparire! Con ciò io credo di aver pronunciato tale recisa e solenne affermazione, che mi può dispensare, in sede di discussione generale, dallo scendere ad altre indagini. Sono convinto che, se il Parlamento alle idee suaccennate farà buon viso, e questa legge approverà, pur emendandola in qualche secondaria parte di sviluppo o d'applicazione, con ciò renderà un vero servizio al paese. (*Bene! Bravo! — Vive approvazioni — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore.*)

Presidente. Vi sono tre ordini del giorno: uno dell'onorevole Sciacca della Scala, cui si sono uniti gli onorevoli Lacava e Ferraris, l'altro dell'onorevole Vischi, il terzo dell'onorevole Mancini. La Commissione poi ha presentato il seguente:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del Governo e passa alla discussione degli articoli. »

L'onorevole Sciacca della Scala mantiene, o ritira il suo ordine del giorno?

Sciacca della Scala. Lo mantengo.

Presidente. L'onorevole Vischi?

Vischi. Ritiro il mio ordine del giorno e sottoscrivo quello dell'onorevole Sciacca.

Presidente. L'onorevole Mancini?

Mancini. Lo ritiro.

Presidente. Rimane dunque il solo ordine del giorno dell'onorevole Sciacca della Scala. La Commissione ed il Governo l'accettano?

Branca, ministro delle finanze. Il Governo accetta l'ordine del giorno della Commissione per il passaggio agli articoli, ma non ha alcuna difficoltà di accettare anche quello dell'onorevole Sciacca perchè risponde alle dichiarazioni già fatte dal Governo; tanto più che gli studi dei provvedimenti certamente non si potranno improvvisare.

Presidente. Anche la Commissione accetta quest'ordine del giorno?

Majorana Angelo, relatore. Lo accetta; anzi crede che si potrebbe fondere col suo.

Presidente. La Commissione però mantiene il proprio?

Majorana Angelo, relatore. Sì, signor presidente.

Presidente. Allora innanzi tutto metto a partito l'ordine del giorno della Commissione che rileggo:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del Governo e passa alla discussione degli articoli. »

(*È approvato.*)

Pongo ora a partito l'ordine del giorno degli onorevoli Sciacca della Scala, Lacava e Ferraris Maggiorino, ai quali si è associato l'onorevole Vischi, che è accettato dal Governo e dalla Commissione.

« La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge contenente i provvedimenti adatti per la graduale abolizione dei dazii di consumo a cominciare da quelli sui generi di prima necessità, e passa alla discussione degli articoli. »

(*È approvato.*)

Presidente. Passeremo ora alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il dazio consumo in favore dello Stato è definitivamente consolidato nella complessiva cifra di lire 50,165,000.

« Ogni Comune continuerà a corrispondere allo Stato il canone di abbonamento nella misura che attualmente gli è imposta, salve le variazioni derivanti dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

« Nulla è innovato a quanto dispongono le leggi 14 marzo 1881, n. 198; 16 maggio 1885, n. 2392 e 28 giugno 1892, n. 298 pel Comune di Napoli; e la legge 20 luglio 1890, n. 698, pel Comune di Roma ».

A questo articolo sono stati proposti due emendamenti: il primo è dell'onorevole Mancini.

Mancini. Lo ritiro.

Presidente. L'altro emendamento è stato proposto dall'onorevole Cambray-Digny, nel senso di sostituire alla prima parte dell'articolo:

« Il dazio consumo in favore dello Stato rimane consolidato fino a tutto il 31 dicembre 1895 sulla complessiva somma di lire 50,145,000 ».

L'onorevole Cambray-Digny ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Cambray-Digny. Il mio emendamento, come la Camera ha udito, consiste nell'abbandono di quella espressione che si legge nella prima parte della legge, che cioè il canone daziario governativo è *consolidato definitivamente*. Noi abbiamo fatto nel 1895 una legge per consolidare il canone daziario per dieci anni; quel consolidamento significava due cose: la prima, che il Governo per questi dieci anni non prendesse dai Comuni per il dazio governativo più di lire 50,161,000; la seconda, che i canoni stabiliti quando si fece quella legge per i vari Comuni non potessero per questi dieci anni variarsi a loro carico.

Le piccole diminuzioni di canone che si dovevano concedere ad alcuni Comuni nei casi previsti da quella legge, non avevano grande importanza e non mettevano in pericolo questo concetto; perchè si sarebbero fatti degli sgravi soltanto a quei Comuni che avessero dimostrato di pagare allo Stato più di quello che effettivamente dal dazio governativo ritraevano. Questi sgravi, che si concedevano ad alcuni Comuni, si traducevano poi in aggravio per altri; ma il male era piccolissimo.

Oggi con questo disegno di legge, che parla di consolidamento definitivo e non più per dieci anni soltanto, il vantaggio che i Comuni avevano dall'assicurazione di non essere aggravati di più, comincia ad attenuarsi alquanto.

Infatti lo sgravio, che si concederà a qualche Comune, e che diventerà un aggravio per gli altri, è ammesso in un maggior numero di casi, è ammesso per tutti i Comuni che non guadagnino il dieci per cento sui dazi di consumo. Ora questo concetto, di fondare un tentativo di perequazione sopra il guadagno effettivo, è di per sè stesso assai pericoloso. In Italia non è raro che si possa dire anche oggi quello che è stato detto in altri tempi: « Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? »

I Comuni non applicano tutti egualmente la legge, anzi in quelli aperti la sua applicazione diventa spesso un'apparenza piuttosto che una realtà.

Ora i Comuni che non guadagnano il dieci per cento, perchè non applicano la legge, con questa riforma, e peggio ancora con una riforma che si facesse con proporzioni mag-

giori su questa base, avrebbero tutto da guadagnare e nulla da perdere, ma guadagnerebbero a carico dei Comuni che applicano la legge più esattamente.

Con tutto questo non mi opporrò all'applicazione di questo sistema nei limiti in cui è stato proposto. Ma noto queste cose perchè col consolidamento definitivo, che noi diciamo di fare oggi con questa legge, a buon conto i vantaggi che erano assicurati col consolidamento decennale, sono di molto diminuiti.

Non comprendo perchè il Governo e la maggioranza della Commissione (dico la maggioranza perchè della Commissione ho fatto parte io pure) non potrebbero accettare il mio emendamento e rinunciare a queste parole (perchè non sono altro che parole) di « consolidamento definitivo. »

Io ritengo che in Italia, quando si fa una legge e si dice che deve durare dieci anni, si può sperare che duri dieci anni, ma quando si pretende di fare una cosa definitivamente è molto probabile che duri assai meno di dieci anni.

Del resto lo stesso relatore ci ha detto un momento fa che questa legge è una tappa, è un provvedimento provvisorio, e non so perchè dovremo chiamarlo un provvedimento definitivo.

A me pare che questa sarebbe davvero, come egli diceva un momento fa rivolgendosi a me, una ironia.

Queste sono le ragioni per le quali io ho proposto l'emendamento che è stato letto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Majorana Angelo, relatore. Faccio osservare all'onorevole Cambray-Digny che io ho detto bensì che questo disegno è una *tappa*, ma non ho già detto che è un *provvedimento provvisorio*. Tappa è un primo passo, ma definitivo; provvedimento provvisorio invece è un passo che ammette il ritorno all'indietro.

Ora, è soltanto nel primo senso che noi affermiamo il consolidamento. Pare a noi che, da parte dello Stato, il rinunciare ad ulteriori ingerenze sul dazio consumo ed il dichiarare solennemente che esso Stato di 50 milioni soltanto si accontenta, sia un passo definitivo; per quanto, bene inteso, provvedimenti definitivi possano prendere gli uomini, e soprattutto i Parlamenti.

Per converso, ciò che non è ancora defini-

tivo, è il modo col quale i Comuni potranno ordinare le loro aziende daziarie.

L'onorevole Digny ha detto: « fate questione di parole. » Ma mi perdoni, se realmente una tal questione fosse, perchè mai Ella, che ha intelletto così acuto, si affannerebbe tanto a combatterle, codeste parole?

È pur vero, però, che non è questione di parole; creda pure, onorevole Digny, è questione di sostanza. La dichiarazione di consolidamento del canone ha l'altissimo significato di consentire un diverso orientamento del dazio di consumo. O perchè Ella, onorevole Digny, che in modo così sottile ha criticato il consolidamento, considerandolo per sé solo, non ci ha detto una sola parola sull'ordinamento futuro che, grazie al consolidamento medesimo, i Comuni potranno darsi? Se Ella scinde i due termini, che hanno fra di loro intimi rapporti di connessione, se non pure di causalità, non mi pare che possa fornire alla Camera tutti gli elementi necessari, per avere intellesione completa di quello su cui essa è chiamata a deliberare.

Per queste ragioni la Commissione insiste nel suo concetto; e sono convinto che vi insisterà anche il Governo. Non è una dichiarazione teorica quella del consolidamento definitivo, ma giuridicamente necessaria, nel senso di accertare, con un nuovo e costante contenuto, quella che è zona di attività dello Stato e dei Comuni.

Quanto alla revisione ed alle altre questioni accessorie, se l'onorevole Digny acconsente, ne parleremo negli articoli che seguono.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Branca, ministro delle finanze. A quello che ha detto l'onorevole relatore debbo aggiungere brevissime parole.

Poichè il consolidamento importa trasformazione e poichè la trasformazione può importare una nuova serie di provvedimenti tributari comunali, quando i Comuni non sapessero che il consolidamento è definitivo, cotesti provvedimenti verrebbero soffocati in sul nascere; onde verrebbe meno lo scopo, per quanto molto modesto, della legge. Ecco perchè, l'onorevole Cambray-Digny lo comprende, la parola « definitivo » è essenziale costituendo il fondamento dell'auspicata trasformazione tributaria dei Comuni.

Presidente. Onorevole Cambray-Digny, mantiene il suo emendamento?

Cambray-Digny. Dal momento che nè il Ministero, nè la Commissione lo accettano, non v'insisto.

Presidente. Pongo quindi a partito l'articolo 1 come è stato proposto dal Ministero.

(È approvato).

« Art. 2. Nel corso dell'anno 1900 una Commissione provinciale, costituita come all'articolo 3, rivedrà i canoni di tutti i Comuni della Provincia, per diminuire quelli che, tenuto conto del reddito medio dei dazi governativi durante il biennio 1895-96, risultassero superiori ai nove decimi del reddito stesso, ripartendo il conseguente sgravio fra gli altri Comuni con le norme che vengono tracciate dalla presente legge. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimati.

Cimati. Desidero sottoporre un dubbio all'onorevole ministro.

Molti Comuni aperti ebbero per il consolidamento del 1895 diminuite di assai le loro quote sul dazio consumo, cito ad esempio il comune di Pontremoli, i cui dazi furono consolidati al tempo dei grandi lavori ferroviari, quando la sua popolazione era aumentata del doppio.

Non valsero le proteste e i reclami, e quel Comune ora è obbligato ad iscrivere normalmente nel suo passivo la somma di circa lire 6,000. Io vorrei quindi sapere dall'onorevole ministro se, per giustizia ed equità, intenda rimborsare i Comuni delle perdite che effettivamente hanno subite nel quinquennio 1895-1900.

Perchè poi questi inconvenienti non abbiano a ripetersi, io desidererei che la legge accennasse a questo, cioè che la Commissione incaricata del consolidamento tenesse conto nell'accertamento dei canoni delle circostanze eccezionali e transitorie che influiscono momentaneamente sul consumo e non hanno un carattere normale e continuativo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rogna il quale ha presentato il seguente articolo sostitutivo:

« Nel corso dell'anno 1900 una Commissione provinciale, costituita come all'articolo 3, rivedrà i canoni di tutti i Comuni della provincia per perequarli tra di loro, tenendo conto del reddito medio dei dazi governativi durante il biennio 1895-96 e per modo che

il nuovo canone non abbia a superare, per ciascun Comune, i nove decimi del reddito stesso.

« La determinazione del reddito medio sopradetto è fatta applicando la tariffa vigente dei dazi governativi ai generi di consumo, in base alle statistiche somministrate dai Comuni, ai bilanci consuntivi comunali per gli anni 1895 e 1896, ai dati statistici che la Commissione potrà richiedere al Ministero delle finanze ed a tutte quelle notizie che crederà opportuno di assumere dagli uffici governativi, detraendo dall'introito lordo così computato la quota proporzionale delle spese di riscossione effettivamente e necessariamente sostenute. »

Rogna. Nella bella ed elaborata relazione del collega Majorana si legge:

« Senonchè il consolidamento, specie perpetuo, non è possibile se non preceda una revisione generale di tutti i canoni. È obbligo di giustizia, è atto di saggia politica, il togliere le cause di disuguaglianza e, se non altro, le più stridenti sperequazioni. »

Se non che a questo concetto, a me pare non corrispondano le parole dell'articolo secondo, il quale darebbe facoltà ad una Commissione provinciale di rivedere i canoni di tutti i Comuni della Provincia, e di ripartire il conseguente sgravio fra gli altri Comuni.

Ma rivedere i canoni e ripartire il conseguente sgravio, a mio avviso, non vuol dire perequare, anzi vuol dire rendere più sentita la sperequazione esistente, come tutti i colleghi che hanno preso parte alla discussione generale ieri ed oggi riconobbero, e riconobbe pure il ministro delle finanze questa mattina.

Se si vuole stabilire il canone consolidato che assicuri allo Stato in perpetuo, per modo di dire, la somma di cinquanta milioni, in questi tempi nei quali si fa forte la voce contro i dazi di consumo ed in cui diventa sempre più difficile l'azione per i Comuni aperti, si faccia almeno in modo che possibilmente il riparto di cotesti milioni sia fatto con giustizia e con cautela atta a persuadere che almeno la giustizia nel riparto si è voluta.

In questo senso ho proposto la modificazione all'articolo 2, per la quale resterebbe soppresso l'articolo 4, e a cui vorrei sostituire l'articolo proposto dall'onorevole Rubini, nel

quale consento e a cui darò volentieri il mio voto.

Presidente. L'onorevole Mancini ha presentato un emendamento a questo articolo che è il seguente: invece di « biennio 1895-96 » dire « biennio 1896-97. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancini.

Mancini. Dal momento che la Commissione provinciale si deve adunare nell'anno 1900, non comprendo perchè si debba prendere un biennio così arretrato come base della revisione.

Pare, quindi, a me che sia molto più logico di prendere un biennio più vicino, quello 1896-97, recando così un vantaggio ai contribuenti.

Presidente. L'onorevole Calleri Enrico ha presentato pure un emendamento a questo articolo che rassomiglia a quello dell'onorevole Mancini.

Esso è il seguente: invece di « biennio 1895-96 » dire « quadriennio 1896-99. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Calleri Enrico.

Calleri Enrico. L'emendamento da me proposto costituisce una piccola variante. Esso è conforme all'articolo 76 della legge 17 aprile 1897 che approva il testo unico della legge sul dazio consumo.

Sono favorevole al concetto che ha informato l'articolo 76 del testo unico e l'articolo 2 della legge che adesso si discute; ma ritengo cosa migliore che le medie si riferiscano a periodi più lunghi, essendo questi più vicini al vero, perchè così si avrebbe un periodo continuativo.

Ma, poichè le Commissioni dovranno deliberare nel 1900, essendo così trascorsi i primi quattro anni dal giorno in cui è avvenuto il contratto fra lo Stato ed i Comuni, ritengo che sia bene basarsi sul quadriennio 1896-99, anzichè sul biennio 1895-96. Ecco la ragione del mio emendamento che, spero, tanto l'onorevole ministro quanto il relatore, vorranno accettare.

Presidente. L'onorevole Bacci propone a questo articolo la seguente aggiunta:

« Le Provincie, che non raggiungono 200,000 abitanti saranno a loro istanza unite in consorzio con una o più Provincie limitrofe per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato. Ai Consorzi così costituiti saranno

applicate le disposizioni della presente legge come si trattasse di singole Provincie. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bacci.

Bacci. Avendo il mio amico onorevole Del Buono presentato un articolo *bis* all'articolo 5 ed avendo io i medesimi intendimenti di lui, pregherei la Camera di accordarmi di svolgere la mia aggiunta all'articolo 5.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per dare il suo parere intorno ai vari emendamenti.

Majorana Angelo, *relatore*. Anzitutto non ho difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Mancini, che tende a portare al biennio 1896-97, anzichè al 1895-96, il periodo nel quale si dovranno esaminare le condizioni dei Comuni, ai fini della revisione.

Viceversa la Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Calleri Enrico; e ciò per una ragione semplicissima. In esecuzione della presente legge si potrà modificare, fin da ora, la situazione daziaria di alcuni Comuni, pur rimanendo immutata quella di altri. Saranno, quindi, modificate le condizioni reciproche; per conseguenza non sarà giusto che la revisione si abbia ad operare sopra dati di fatto fra loro opposti, dipendenti da diversi regimi legislativi. Confido che l'onorevole Calleri medesimo riconoscerà la ragionevolezza dei motivi per i quali la Commissione non può accettare il suo emendamento.

Non possiamo, del pari, accettare quello dell'onorevole Cimati; al quale rispondo che non si possono concedere rimborsi per somme le quali riguardano una gestione passata, già definita e liquidata, in dipendenza di una legge da più anni vigente. Il caso del comune di Pontremoli, al quale egli, con molto affetto, ha accennato, è certamente doloroso; ma mi duole dovergli dichiarare che non vi è possibilità di rimediare con la presente legge.

Mi consenta la Camera qualche osservazione più larga rispetto all'emendamento dell'onorevole Rogna; anche perchè esso si informa ad un ordine d'idee che probabilmente troverà manifestazione e svolgimento in altre successive proposte.

L'onorevole Rogna, prendendo molto alla lettera qualche frase della mia relazione, dice che si deve far qui una vera e propria *perequazione*; e sostiene che non possiamo restringerci ad una semplice revisione che ab-

bia lo scopo di guarentire quel beneficio di un decimo che il nostro disegno prevede. Ora, io credo che egli non si sia resa intera ragione del sistema al quale noi siamo stati costretti d'attenerci. Che, aritmeticamente considerando i canoni dei singoli Comuni, si manifestino fra essi vere e profonde sperequazioni, alle quali sarebbe desiderabile di provvedere, tutti consentiamo. Ma bisogna, per altro verso, guardare all'indole dei canoni che i Comuni pagano allo Stato; nè soltanto alla loro indole, ma ben pure alla genesi. Essi, infatti, sono stabiliti nella cifra presente, per effetto di lunghe e antiche contestazioni tra lo Stato e i Comuni. Ella sa bene, onorevole Rogna, come alla fine di ogni quinquennio fossero sempre sorte aspre contese (e lo accennò l'onorevole Rubini nella discussione generale) e come la determinazione del canone presente sia stata sempre il frutto di laboriosissime pratiche.

Con quali criteri potremmo oggi modificare quei canoni, che ci si presentano quale residuo di tante controversie? Come potremmo riparare, col danno di un Comune, al carico, sia pure eccessivo, che, per effetto di lunghe ed antiche contestazioni, può pesare sopra altri Comuni? Non dirò, come qualcuno ha pur detto, che, oggi, il canone daziario è ridotto ad una specie di livello, o di censo enfiteutico, o di perpetua rendita passiva, che venga a gravare sopra i Comuni, diminuendone la disponibilità patrimoniale. È certo, però, che tal canone da molto tempo oramai pesa sopra i Comuni, e colla nostra legge continuerà a pesare sempre più, senza rapporto diretto e necessario col servizio del dazio di consumo, in occasione del quale fu pure istituito. Laonde noi potremmo deplorare che ci sieno disparità grandi tra Comune e Comune; ma non possiamo dimenticare che il canone fu a ciascuno di essi singolarmente attribuito, in seguito ad apposite contrattazioni. D'altro canto è pur vero che questa legge assicura ad ogni Comune il beneficio del guadagno di almeno un decimo, sulle somme da corrispondere allo Stato. Qualche Comune guadagnerà di più, qualche altro di meno; ma nessuno perderà certamente.

La revisione molto modesta che proponiamo, è informata ad un concetto di equità, nei limiti del canone già stabilito per fatto proprio dei Comuni: se non toglie le stridenti disparità fra i vari enti, nella distri-

buzione degli utili, pure le riduce garantendo un *quid* certo, in vantaggio di ogni Comune. Assicura, quindi, a tutti la fonte di un *minimum* di guadagno, togliendo quel che di più grave si deplora al giorno d'oggi.

Io spero che l'onorevole proponente, dopo queste osservazioni, non vorrà insistere nel suo emendamento che, snaturando il concetto della legge, mal potrebbe armonizzarsi con le altre disposizioni della medesima.

Presidente. La Commissione, dunque, accetta l'emendamento dell'onorevole Mancini?

Majorana Angelo, relatore. Lo accetta.

Presidente. L'onorevole Calleri Enrico si associa a quello dell'onorevole Mancini?

Calleri Enrico. Ritiro il mio emendamento.

Presidente. L'onorevole Rogna mantiene o ritira il suo emendamento?

Rogna. Lo ritiro.

Presidente. L'onorevole Bacci mantiene il suo emendamento?

Bacci. Lo mantengo, pregando di rimandarlo all'articolo quinto.

Presidente. Allora pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Mancini, perchè invece di dire: biennio 1895-96, si dica biennio 1896-97.

(È approvato).

Pongo ora a partito l'articolo 2 così emendato:

(È approvato).

« Art. 3. In ciascuna Provincia è istituita una Commissione, nominata con decreto ministeriale, e composta del prefetto, quale presidente, di due consiglieri provinciali eletti dal Consiglio provinciale, dell'intendente di finanza, di un consigliere della prefettura e del primo ragioniere dell'intendenza di finanza, il quale ultimo avrà le funzioni di segretario senza voto,

« La Commissione sarà convocata dal prefetto presidente entro il mese di gennaio 1900 e delibererà a maggioranza assoluta di voti. »

L'onorevole Rogna ha presentato a questo articolo il seguente emendamento:

« In ciascuna Provincia è istituita una Commissione composta del prefetto, quale presidente, di due consiglieri provinciali eletti dal Consiglio provinciale, dell'intendente di finanza, di un consigliere di Prefettura delegato dal prefetto e del primo ragioniere dell'intendenza di finanza, il quale ultimo avrà le funzioni di segretario senza voto. »

Ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

Rogna. A me pare che si possano togliere nell'articolo le parole: « nominata con decreto ministeriale », dal momento che la Commissione è composta del prefetto, di due consiglieri provinciali, eletti dal Consiglio provinciale, dell'intendente di finanza e di un consigliere di prefettura, per il quale aggiungerei semplicemente le parole: « delegato dal prefetto ».

Se la Commissione ed il ministro credono di aderire al mio emendamento, mi pare che l'articolo sarebbe modificato in meglio.

Presidente. L'onorevole Mancini ha presentato un altro emendamento col quale propone di sostituire nel primo capoverso alle parole: « un consigliere di prefettura » le parole: « il presidente della Camera di commercio del capoluogo di provincia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancini

Mancini. A me pare che essendo nella Commissione il prefetto, non sia ben chiara l'utilità della presenza anche di un consigliere di prefettura; mentre un rappresentante dell'industria e del commercio del capoluogo di provincia potrebbe portare i suoi lumi. Quindi pregherei la Commissione ed il Ministero di accettare il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Branca, ministro delle finanze. Accetto volentieri lo emendamento dell'onorevole Rogna, benchè vi sia una differenza fra le nostre proposte e le sue, e cioè che mentre, secondo il disegno di legge, il consigliere sarebbe nominato dal Ministero, secondo il sistema dell'onorevole Rogna, sarebbe nominato dal prefetto. Ma qui si tratta di una differenza piccolissima, perchè sarebbe in ogni caso il prefetto che dovrebbe indicare al ministro il consigliere di prefettura più adatto. Si tratta dunque di una semplificazione.

Rispetto all'emendamento dell'onorevole Mancini debbo dirgli che non avrei nessuna difficoltà ad accettarlo; ma la verità è che le circoscrizioni commerciali non corrispondono alle circoscrizioni provinciali. Vi sono provincie che hanno due Camere di commercio.

Mancini. Si metta capoluogo.

Branca, ministro delle finanze. Se si mette capoluogo, allora vi sarebbe una parte che non

sarebbe più rappresentata; vi sarebbe un circolo contro l'altro.

Ecco perchè avrei accettato il suo concetto se ogni Provincia avesse una sola Camera di commercio; ma il metterla nella Commissione di riparto un rappresentante di alcuni interessi, mentre altri interessi sarebbero senza rappresentanza, contraddice all'armonia della nostra legislazione. Onde la prego di non insistere nel suo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Maiorana, relatore. La Commissione arriva alle stesse conclusioni dell'onorevole ministro.

Accetta l'emendamento dell'onorevole Rognà, anche per la considerazione dell'analogia fra ciò che egli propone ed alcune disposizioni della legge del 1895.

Non può accettare l'emendamento dell'onorevole Mancini, perchè non crede opportuno mettere un elemento elettivo abbastanza eterogeneo, come il presidente della Camera di commercio, in seno ad una Commissione che ha indole affatto diversa e che dovendo provvedere a diversi e contrastanti interessi dei vari Comuni della Provincia, deve essere prevalentemente governativa. Del rimanente i due consiglieri provinciali, come rappresentanti dell'elemento elettivo, sono sufficienti.

Presidente. Onorevole Mancini, insiste nella sua proposta?

Mancini. Non insisto.

Presidente. Allora l'articolo 3, con la modificazione proposta dall'onorevole Rognà e accettata dal Governo e dalla Commissione nel primo capoverso, rimane così concepito:

« In ciascuna Provincia è istituita una Commissione composta del prefetto, quale presidente, di due consiglieri provinciali eletti dal Consiglio provinciale, dell'intendente di finanza, di un consigliere di prefettura delegato dal prefetto e del primo ragioniere dell'intendenza di finanza, il quale ultimo avrà le funzioni di segretario senza voto.

« La Commissione sarà convocata dal prefetto presidente entro il mese di gennaio 1900 e delibererà a maggioranza assoluta di voti. »

Pongo a partito questo articolo 3 così modificato.

(È approvato).

« Art. 4. La Commissione, in base alle statistiche somministrate dai Comuni, ai bilanci consuntivi comunali, ai dati statistici che potrà richiedere al Ministero delle finanze ed a tutte quelle notizie, che crederà opportuno di assumere, determina la quantità media dei generi, soggetti al dazio governativo, durante il biennio 1895-96, vi applica la tariffa vigente dei dazi governativi e detraendo dall'introito lordo così computato la quota proporzionale delle spese di riscossione effettivamente e necessariamente sostenute riconosce se il canone consolidato sia superiore ai nove decimi del reddito netto, ed in caso affermativo lo riduce a siffatto limite. Ripartisce poscia la somma degli sgravi fra gli altri Comuni della Provincia in proporzione della somma cui giunga il guadagno effettivo che faccia ciascun Comune sul dazio governativo, oltre il decimo del reddito netto summentovato. »

Presidente. L'onorevole Rognà proponeva di sopprimere l'articolo 4.

Rognà. Tale mia proposta non ha più ragione di essere avendo ritirato l'emendamento all'articolo 2.

Presidente. L'onorevole Calleri Enrico propone di sostituire alle parole « durante il biennio 1895-96 » le parole « durante il quadriennio 1896-99. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Calleri Enrico.

Calleri Enrico. Mi pare che l'accettazione avvenuta dell'emendamento dell'onorevole Mancini renda necessaria la modificazione che io propongo d'introdurre in quest'articolo quarto.

Presidente. Onorevole relatore, accetta questo emendamento?

Maiorana Angelo, relatore. L'accetto.

Presidente. L'onorevole Rubini ha presentato la seguente aggiunta a questo articolo 4:

« Ad ogni decennio, principiando dal mese di gennaio 1911, si effettuerà un nuovo riparto del canone di dazio consumo fra i Comuni di una medesima Provincia sulla base del canone vigente, ma tenuto conto rispettivamente e separatamente per ciascun Comune delle variazioni avvenute nella sua popolazione di fatto durante lo spirato decennio, fermo sempre il consolidamento del canone provinciale complessivo, e il nuovo

canone sarà quello da applicare nel decennio entrante. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini. Fu già avvertito dall'onorevole Rogna e fu ammesso anche dall'onorevole relatore che il presente riparto non rappresenta nè potrebbe rappresentare un vero atto di giustizia distributiva.

Io stesso ero precedentemente nell'ordine dei desideri che avevano mosso l'onorevole Rogna a presentare il suo emendamento all'articolo 2 ma mi feci persuaso che, per ragioni di opportunità, non convenisse insistere a non accettare ciò che per oggi viene stabilito dal disegno di legge; tuttavia mi chiesi: si offende forse l'economia della legge introducendo una modificazione molto garbata, sto per dire, al riparto medesimo ad ogni decennio, tenendo conto dell'elemento più importante tra quelli che valgono alla determinazione del canone del dazio di consumo per un Comune, vale a dire tenendo conto delle variazioni della popolazione? Mi pare giusto che il fattore dell'incremento della popolazione debba valere per calcolare il canone dei Comuni di una medesima Provincia anche successivamente in periodi determinati.

Or bene, perchè questo elemento unico continui a funzionare in modo che non sia offeso il principio del consolidamento, che è la base principale del disegno di legge, bisogna anzitutto che rimanga sempre fermo il canone provinciale; si tratta soltanto di modificarne il riparto fra i vari Comuni a norma delle variazioni della popolazione.

Gli elementi proporzionali e fondamentali che servono a stabilire il presente riparto, rimarranno sempre gli stessi; essi saranno solo variati proporzionalmente nel medesimo senso in cui si modifica la popolazione dei Comuni di una stessa Provincia.

È noto che l'incremento dei centri è maggiore di quello del contado. Vi sono centri principali come le città di Milano e di Roma che in un decennio aumentano di un quarto la loro popolazione.

Suppongo che i centri principali di una Provincia rappresentino un canone di dazio consumo di un milione, e che, invece, il contado rappresenti un dazio consumo di 100 mila lire.

Suppongo, altresì, che i centri, presi cumulativamente, crescano di popolazione in ragione del dieci per cento, durante il decennio; faccio d'altro lato il caso peggiore, che

la popolazione del contado non cresca, rimanga costante. Allora, alla fine del decennio che avviene? Il milione dovuto dai centri abitati, dovrebbe crescere virtualmente fino a un milione e 100 mila lire; le 100 mila lire del contado, poichè lì non è avvenuta variazione di popolazione, rimangono 100 mila lire, sicchè la somma nuova totale darebbe 1,200,000 invece delle lire 1,100,000 che prima spettavano alla Provincia.

D'altra parte, non potendo nè dovendo il canone provinciale variare, si ridurranno tutti i nuovi nella proporzione da dodici a undici, e il risultato costituirà l'ammontare del canone da applicarsi nell'entrante decennio.

Ho fatto il conto sull'esempio citato. Di conformità al medesimo la somma di dazio consumo dovuto dai centri, crescerebbe dal milione primitivo ad un milione e 17 mila lire, e la somma dovuta dal contado diminuirebbe da 100,000 a 83,000 lire.

Una voce. Ma se il dazio fosse abolito?

Rubini. Ciò non reca difficoltà poichè il canone presente è noto, e il nuovo si modificherà in base agli elementi solamente della variazione della popolazione.

Ora mi sia lecito additare alla Camera quanto sia equa questa mia proposta; essa è diretta a togliere le più stridenti anomalie che altrimenti ci riserverebbe l'avvenire.

Vi pare giusto che, se dopo una decina d'anni si trovasse che i centri sono raddoppiati di popolazione essi debbano continuare a pagare il canone di consumo di oggi, mentre magari nel contado vi sarebbero Comuni in regresso di popolazione, e dovranno continuare anch'essi, in via definitiva, a pagare il canone loro imposto dal primo riparto? Voglio sperare che queste ragioni abbiano a persuadere il Governo e la Commissione ad accettare il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

Lacava. Non vorrei essere scortese verso il mio amico personale Rubini, il quale ha proposto questo emendamento; ma poichè noi abbiamo approvato poco fa un ordine del giorno, accettato dal Ministero e dalla Commissione, col quale il Governo è invitato a presentare provvedimenti per la graduale abolizione del dazio consumo, parmi che non sia opportuno accettare la proposta dell'onorevole Rubini. Di qui al 1911 vi sono tredici anni di tempo, ed io mi auguro che in questi tredici

anni, l'abolizione del dazio consumo sia interamente effettuata. Ma sa, onorevole Rubini, di qui al 1911 quante cose potranno avvenire e avverranno? E vogliamo votare un emendamento che ci porta di decennio in decennio a regolare il dazio comune dopo il 1911?

Ma, si dice: se fra tredici anni non sarà stata effettuata l'abolizione del dazio di consumo ci adatteremo all'aggiunta dell'onorevole Rubini.

È facile la risposta, cioè che allora si farà un'altra legge. Del rimanente non ho nessuna difficoltà di votare anche quest'aggiunta che io chiamerò innocente; però l'impressione che produce è contraddittoria, poichè, dopo aver testè dichiarato di voler fare quanto è possibile perchè il dazio consumo, in tempo più o meno lontano, possa essere abolito, poi si viene a dire, con quest'aggiunta, che ogni decennio dovremo fare una nuova ripartizione di esso. Ammetto la revisione generale, che si farà nel 1902, ma dobbiamo augurarci che sia l'ultima.

Ad ogni modo, detto questo, se la proposta sarà accettata dal ministro e dalla Commissione dirò, come ho detto, che si tratta di una aggiunta innocente. Da qui a tredici anni quante modificazioni avremo sui tributi!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Majorana Angelo, relatore. La Commissione non ha difficoltà di accettare l'aggiunta dell'onorevole Rubini, che racchiude un'affermazione d'equità tanto più degna di lode, in quanto deve tenersi presente un fatto importante, che sopravviene col volger del tempo, cioè l'aumento della popolazione. Le osservazioni dell'onorevole Lacava, ci possono condurre a dire che di quest'aggiunta non ci sarà bisogno; ma dal dire che essa potrà in prosieguo di tempo manifestarsi inutile, al credere che possa esser nociva, ci corre...

Lacava. Non ho detto questo; ho detto che è innocente.

Majorana Angelo, relatore. Speriamo che sia inutile; e dobbiamo sperarlo, perchè, sopra ogni altra cosa, è da notare che non si tratta dell'abolizione o meno del dazio consumo, come imposta, come tributo, ma si tratta del canone che i Comuni debbono corrispondere allo Stato.

Diceva l'onorevole Lacava che fra tredici anni è da augurarsi che lo Stato possa ri-

nunziare ai cinquanta milioni di canone. All'augurio mi associo; ma confesso che non è grande la speranza. Ad ogni modo, ritenendo che quest'articolo aggiuntivo abbia, più che altro, l'importanza di una affermazione di principio, credo sia conveniente di comprenderlo nella legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

Lacava. Se l'onorevole relatore lo permette, gli faccio osservare che nessuno dubita che qui non si tratta del dazio consumo comunale, ma del canone governativo, e ciò è chiaramente detto nell'aggiunta dell'onorevole Rubini.

Il dazio governativo, che noi chiamiamo ora canone, e che consolidiamo, diventa, dopo il consolidamento, una vera imposta comunale. In altri termini, il canone governativo consolidato è un carico che noi riversiamo sui bilanci dei Comuni, ed ogni Comune dovrà pensare come poterlo soddisfare.

Del resto, ho detto che questa è un'aggiunta innocente, e permettetemi d'augurarmi che al 1911 non abbia più ragione d'essere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Branca, ministro delle finanze. È certo che se gli eventi saranno propizi e se le correnti che in questa discussione si saranno manifestate nella Camera avranno valore, le osservazioni dell'onorevole Lacava sono pienamente giustificate, ma poichè vi sono alcuni i quali temono che le riforme che si aspettano potranno venire in epoca più o meno lontana, così essi si sentono più tranquilli con questa possibilità di revisione.

Io ripeto la stessa frase dell'onorevole Lacava: l'aggiunta dell'onorevole Rubini è una aggiunta innocente, ma a questo aggettivo si può giungere l'altro di utile riconosciuto dalla Commissione.

Quindi credo che la Commissione possa accettarla con animo sicuro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. In verità non avrei creduto che la Commissione e il ministro avrebbero accettato l'emendamento dell'onorevole Rubini, poichè mi pare che il fare una disposizione, la quale dovrebbe venire in esecuzione fra dieci anni sia, un fare di più di quello che possono fare i Parlamenti.

Le leggi a perpetuità non si fanno, poi-

chè le condizioni si mutano giornalmente e le leggi devono anche esse seguire questi mutamenti.

Qui, invece, si ritiene che, nel 1911, il sistema del canone del dazio consumo sarà uguale a quello di oggi; speriamo che non lo sia...

Una voce. Lo speriamo tutti.

Lazzaro. Speriamo dunque che non sia; ma la Camera, come diceva l'onorevole Lacava, ha mostrato speranze e desideri diversi (*Interruzioni*); noi vogliamo augurarci che i nostri successori, preoccupati più delle condizioni economiche del paese che del così detto pareggio aritmetico del bilancio, potranno attuare quelle riforme che sono necessarie.

Quindi prego l'onorevole Rubini di ritirare la sua aggiunta perchè, tra l'altro, può fare cattiva impressione nel paese (*Interruzioni*) e d'altra parte mi pare che contraddica la legge stessa, perchè è una contraddizione evidente quella che si manifesterebbe in questa legge la quale, da una parte, tende ad abolire un balzello di carattere misto, e dall'altra tenderebbe a perpetuarlo. Prego, quindi, l'onorevole Rubini di lasciar stare l'avvenire sulle ginocchia di Giove e di non pensare a quello che potrà accadere fra dieci anni. Spero che le mie osservazioni potranno trovare accoglienza presso l'onorevole Rubini il quale è uomo che, in questa materia, ha certamente molta competenza.

Rubini. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Rubini. Vorrei pure contentare l'onorevole Lazzaro ma non lo posso.

Egli crede che questo emendamento farà un cattivo effetto nel paese; io credo, invece, che ne farà uno buono; esso non è una negazione di ciò che fu espresso come desiderio della Camera poc'anzi; soltanto prevede il caso che se il desiderio non potesse tradursi in atto, almeno, almeno si tolgano alla gabella le più stridenti note di ingiustizia possibile avvenire. Se dovremo ancora sottostarvi, lo sia nei termini più sopportabili. Ringrazio l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di avere accettato il mio emendamento; ringrazio pure l'onorevole Lacava che non vi si oppone, sebbene egli abbia un po' calcato sul qualificarlo come innocente. Veda, onorevole Lacava, mi auguro, e davvero, che sia più innocente questo mio emendamento che non il desiderio, per quanto vivamente sentito dalla Camera, di vedere presto

abolita la gabella sul consumo. D'altronde il legiferare ad undici anni di distanza non è una novità. Anche ora stiamo discutendo la legge sui fabbricati (*Commenti*) che preordina la revisione nel decennio; dunque vedete, onorevoli colleghi, che il prevedere ciò che può avvenire fra undici anni non è veramente cosa che non si sia mai fatta e che non si possa fare; non è cosa che si possa dire perfettamente inutile.

E in questo pensiero mi confortano le adesioni avute.

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Lazzaro. Mi sia lecito di rivolgere un'altra osservazione all'onorevole Rubini. Se la Camera accetta il suo emendamento, potrà avvenire, che da qui ad alcuni anni, il principio abolitivo del dazio consumo e del canone governativo non potrà farsi strada. C'è una questione pregiudiziale.

Voci. No! no!

Lazzaro. La Camera ha già deciso che, fino al 1911, le cose restino come sono. D'altra parte da oggi fino al 1911 ci sono tredici anni. In tredici anni, in condizioni normali, ci saranno quattro Legislature.

Faremo oggi una legge per quattro Legislature avvenire? Ma vi sembra serio tutto ciò? Facciamo le leggi che possono trovare sollecita applicazione nel Paese; ma fare una legge che debba aver esecuzione di qui a tredici anni, non mi sembra una cosa seria. Ecco la ragione per la quale sono contrario alla proposta dell'onorevole Rubini.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Rileggo l'articolo 4 come è proposto dal Governo e dalla Commissione:

« La Commissione, in base alle statistiche somministrate dai Comuni, ai bilanci consuntivi comunali, ai dati statistici che potrà richiedere al Ministero delle finanze ed a tutte quelle notizie, che crederà opportuno di assumere, determina la quantità media dei generi, soggetti al dazio governativo, durante il biennio 1896-97, vi applica la tariffa vigente dei dazi governativi e detraendo dall'introito lordo così computato la quota proporzionale delle spese di riscossione effettivamente e necessariamente sostenute riconosce se il canone consolidato sia superiore ai nove decimi del reddito netto, ed in caso affermativo lo riduce a siffatto limite. Ripartisce poscia la somma degli sgravi fra gli altri Co-

muni della Provincia in proporzione della somma, cui giunga il guadagno effettivo che faccia ciascun Comune sul dazio governativo, oltre il decimo del reddito detto summentovato. »

Lo metto a partito.

(È approvato).

Leggo ora l'aggiunta dell'onorevole Rubini:

« Ad ogni decennio, principiando dal mese di gennaio 1911, si effettuerà un nuovo riparto del canone di dazio consumo fra i Comuni di una medesima Provincia sulla base del canone vigente, ma tenuto conto rispettivamente e separatamente per ciascun Comune delle variazioni avvenute nella sua popolazione di fatto durante lo spirato decennio, fermo sempre il consolidamento del canone provinciale complessivo, e il nuovo canone sarà quello da applicare nel decennio entrante. »

Questa aggiunta è accettata dalla Commissione e dal Governo.

La metto a partito.

(Dopo prova e controprova è approvata).

Pongo ora a partito l'articolo 4 nel suo complesso.

(È approvato).

« Art 5. La Commissione provinciale non più tardi della fine del mese di aprile 1900, pubblica l'elenco riveduto dei canoni assegnati ai Comuni della provincia e poi lo trasmette alla Commissione centrale che sarà istituita presso il Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle leggi sui dazi di consumo del 15 aprile 1897, numero 161.

« I Comuni avranno un mese di tempo dal dì della pubblicazione, per far giungere alla Commissione centrale le loro osservazioni.

« La Commissione centrale rivede e dichiara esecutivi i canoni per tutti i Comuni del Regno.

« L'elenco dei detti canoni sarà approvato dal Ministero delle finanze entro il mese di settembre 1900. »

L'onorevole Rogna ha proposto un emendamento a questo articolo 5.

« Modificare il 2° e il 3° comma nel seguente modo:

« I Comuni avranno un mese di tempo dal giorno della pubblicazione per appellare, dalla decisione della Commissione provinciale, alla Commissione centrale.

« La Commissione provinciale rivede i canoni, decide sui reclami e dichiara esecutivi i canoni per tutti i Comuni del Regno. »

Ha facoltà di parlare.

Rogna. Ho proposto un emendamento a questo articolo, perchè, con la facoltà data, nell'articolo 2, alla Commissione provinciale, di rivedere i canoni e di ripartire il conseguente sgravio fra gli altri Comuni, a me pare che sia troppo poca cosa ammettere che i Comuni possano appellare soltanto alla Commissione centrale le loro osservazioni. Se fosse avvenuto qualche errore nella determinazione e nella revisione dei canoni, a me parrebbe più corretto che i Comuni potessero appellare alla Commissione centrale per vedere corretto l'operato della Commissione provinciale. Detto questo, non mi resta che avvertire essere incorso un errore di stampa nel comma 5°, dove, invece di dire: « La Commissione provinciale », si legge: « La Commissione centrale rivede i canoni, decide sui reclami e dichiara esecutivi i canoni per tutti i Comuni del Regno. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Majorana Angelo, relatore. Pur riconoscendo lodevole l'intendimento del proponente, la Commissione non può accettarne la proposta. In sostanza, essa mirerebbe a costituire quasi due gradi di giurisdizione, concedendo un formale diritto di appello avanti la Commissione centrale, avverso i deliberati delle Commissioni locali. Quando ciò fosse istituito, noi dovremmo ordinare un sistema di procedura, con termini, con apposito contraddittorio, forse anche con pubblica cognizione di atti: tutte cose che intralcerrebbero il lavoro della Commissione, in modo veramente difforme dall'indole sua, avuto anche riguardo alla brevità del tempo assegnato per l'espletamento della revisione. E se si riflette, ancora, che la revisione, quale fu istituita con la legge del 1895 è andata abbastanza bene, anzi lodevolmente, da parte delle Commissioni locali, pare che l'emendamento proposto non si debba accogliere, e che, per amore di semplificazione, si debba procedere oltre.

Presidente. La Commissione dunque non accetta l'emendamento dell'onorevole Rogna. Domando all'onorevole Rogna se lo mantenga.

Rogna. Lo ritiro.

Presidente. Allora metto a partito l'articolo 5, come è proposto.

(È approvato).

Ora viene l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Del Buono, del quale dò lettura e che sarebbe articolo 5 bis.

« Art. 5-bis. Le Provincie con popolazione inferiore a 400,000 abitanti dovranno, con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, essere aggregate con altre contigue che insieme superino i 400,000 abitanti predetti.

« Il Decreto istitutivo del Consorzio indicherà la sede del medesimo.

« La Commissione consorziale sarà composta dal prefetto presidente e dagli altri funzionari della Provincia capoluogo del Consorzio non che da due consiglieri provinciali per ciascuna delle Provincie associate. »

L'onorevole Del Buono ha facoltà di parlare.

Del Buono. Io aveva chiesto di parlare nella discussione generale, per dichiarare che visto il modo come è stabilita la perequazione dalla legge, mi avrebbe indotto a non votare la legge medesima.

La Camera sa che vi sono alcune, e non poche, Provincie in Italia, che sono tanto piccole da rendere assolutamente, dirò così, illusoria la perequazione vera, che è base principale della legge.

Non ho parlato nella discussione generale perchè, rileggendo la relazione della Commissione, ho veduto che a pagina 8 è detto:

« Fu osservato da parecchi commissari che la Provincia, ove fosse troppo piccola, presenterebbe, come aggregato per eseguirvi la perequazione, il grave inconveniente di non offrire campo abbastanza largo, perchè vi si operino quelle ampie integrazioni e compensazioni che aggregati più vasti e numerosi potrebbero consentire. »

« Si sarebbe quindi voluto proporre che le Provincie con popolazione inferiore a 400,000 abitanti, potessero con Decreto Reale, per gli effetti della presente legge, essere aggregate con altre contigue, sentiti i rispettivi Consigli provinciali. Nel quale caso si sarebbe aggiunto che il Decreto Reale, istitutivo del Consorzio, avrebbe indicato la sede del medesimo, e che la Commissione consorziale

sarebbe stata composta dal prefetto presidente e dagli altri accennati funzionari della Provincia capoluogo del Consorzio, nonchè da due consiglieri provinciali per ciascuna delle Provincie associate. »

La Commissione diceva di più: « Una tale proposta non ebbe corso avanti alla Commissione vostra, anche per tema di sollevare maggiori difficoltà e complicazioni; tuttavia se ne dà notizia a voi, onorevoli colleghi, per tenerne eventualmente conto nelle vostre deliberazioni. »

Ed io appunto ne ho tenuto conto, ed ho proposto l'articolo aggiuntivo, che non è se non la ripetizione di questo vostro brano di relazione. Io ho fatto un semplice emendamento; ho detto che invece di sentire i Consigli provinciali, debba sentirsi il Consiglio di Stato.

È inutile che io discuta per dimostrarvi quanto sia utile questa mia innovazione perchè potrebbe darsi che ad una Provincia convenisse associarsi, e ad un'altra no. Quindi noi ci rimettiamo al Consiglio di Stato.

Non ho da aggiungere altre parole; potrei però dimostrare che vi sono alcune Provincie in Italia, nelle quali l'applicazione della vostra legge potrebbe sollevare difficoltà gravissime, ad esempio, non mi tacciate di campanilismo, Livorno, come del resto potrebbe essere Bergamo, Sondrio, e molte altre delle piccole Provincie italiane.

A Livorno, per esempio, il Comune paga oltre i nove decimi del prodotto netto; ora se voi doveste questo eccesso riversarlo sopra altri Comuni della Provincia, che non hanno più di 25,000 abitanti, voi capite che facilmente si arriverebbe al caso, in cui questi Comuni toccherebbero essi pure i nove decimi.

L'eccedenza allora, e voi non avete preveduto questo caso, l'eccedenza a chi la regalereste? E qui mi fermo. Non ho bisogno di dire altro; spero che Governo e Commissione accetteranno l'articolo aggiuntivo, perchè esso è conforme a giustizia. In caso contrario dovrei, con mio sommo dispiacere, votare contro il complesso della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bacci.

Bacci. Nella seduta mattutina di lunedì ebbi l'onore di far rilevare alla Camera che io non poteva approvare la perpetuità del consolidamento. A questo inconveniente ha

provveduto l'emendamento Rubini, che è stato accettato, ed io ne sono lieto.

Feci anche rilevare come il canone, che il Governo consolidava a suo favore in 50,165,000 lire, era male ripartito. Difatti abbiamo nel Regno una quantità di comuni ai quali resta soltanto una percentuale di utili dell'11 per cento sulla somma del canone che hanno preso in acollo dal Governo. Ve ne sono altri i quali hanno fino al 45 per cento ed anche più; io credo ciò ingiusto. Se io avessi fatto la proposta di una revisione generale ed un reparto generale, come avrei desiderato, non sarebbe stata accolta, conseguentemente ho creduto opportuno di non farla. L'onorevole Branca nella legge n. 98, che presentò il 21 maggio 1897, non fece precisamente quello, che io avrei desiderato, cioè revisione e reparto generale, quale, a senso mio, occorreva. Ma vide però che non conveniva fare una divisione per Province, perchè troppo ristretto sarebbe stato il numero dei contribuenti, ed infatti divise il Regno in dodici compartimenti raggruppando più Province per ogni compartimento.

In questa nuova legge che oggi discutiamo, anche questo sistema di aggruppamenti è abbandonato, e ci siamo ridotti a fare la revisione ed il reparto per Provincia. Ora, conforme a quello che io rilevai fino dalla seduta di lunedì e che ha detto il mio collega Del Buono, abbiamo delle Province in Italia che di Provincia non hanno che il nome. Livorno, per esempio, che conta solo 125 mila anime. Conseguentemente io prego che sia ben accolta la proposta che io ho presentato, e che si confonde con quella che ha proposto il mio amico e collega Del Buono, perchè lasciando Livorno a sè senza aggrupparla ad altre Province si commetterebbe una vera ingiustizia. Conseguentemente prego il ministro, la Commissione e la Camera che facciano buona accoglienza a questa proposta mia e dell'onorevole Del Buono, la quale è ispirata alla massima giustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Majorana Angelo, relatore. La Commissione tanto più volentieri accoglie l'ordine di idee degli onorevoli Del Buono e Bacci, in quanto per essa si tratta di tornare ad una sua prima proposta. Accettiamo quindi l'articolo aggiuntivo proposto (che porterà il numero 5 bis salvo poi a vederne il collocamento più op-

portuno, che a me, fin da ora parrebbe, in seno all'articolo 3); e lo accettiamo così come è stato formulato dall'onorevole Del Buono, con due varianti, però, che, io nutro fiducia, egli stesso vorrà accogliere.

Ove si dice: « le Province che non raggiungono, ecc., dovranno, con Decreto Reale » la Commissione propone si dica: *potranno*.

Non occorre spiegarne le ragioni: lo stabilire in modo tassativo, imperativo, un fatto che è bene rimettere alla valutazione di circostanze mutabili, mi pare non sia conveniente. I segni di adesione dell'onorevole Del Buono mi dicono che egli accetta.

Un'altra modificazione, sotto forma di aggiunta, io chieggo. Dove si dice: « sentito il Consiglio di Stato » proporrei che si dicesse: « sentiti i rispettivi Consigli provinciali e il Consiglio di Stato. »

Evidentemente qui non si tratta di dare un voto deliberativo ai Consigli provinciali, come d'altronde non lo ha neanche il Consiglio di Stato. Ma pare alla Commissione giusto che debbano i Consigli provinciali interessati manifestare la loro opinione. Così il giudizio del Consiglio di Stato, che è anch'esso un parere, sarà più illuminato. È bene inteso che il Governo, poi, tenendo conto di entrambi questi due voti, delibererà.

Spero, onorevole Del Buono, che queste modificazioni alla sua proposta, la quale alla sua volta non è che la risuscitazione di un pensiero nostro, saranno da Lei accolte. Ed in tal modo potrà essere soddisfatto anche l'onorevole Bacci, che con eguale affetto e calore ha sostenuto la stessa tesi, fin dalla discussione generale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Buono.

Del Buono. Posso accettare la prima modificazione fatta dall'onorevole relatore, cioè il *potranno* invece del *dovranno*. Però non posso accettare il secondo emendamento proposto da lui al mio articolo aggiuntivo.

Ponete il caso che una Provincia la quale potremo chiamare A si trovi ad essere perequata per 9.70 per ogni abitante ed un'altra X per 3.40; questa darà voto contrario quando pure sia favorevole il parere del Consiglio di Stato. Altrimenti sarebbe inutile il nostro emendamento: spero che Ella, onorevole relatore, se ne convincerà.

Majorana Angelo, relatore. Occorrerà prima sentire le ragioni delle Province interessate:

il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ed il Governo in sede deliberativa valuteranno queste ragioni. Dunque anche ai Consigli provinciali non si dà che un voto consultivo.

Bacci. Io pregherei l'onorevole relatore di volerci mettere la parola « consultivo. »

Majorana Angelo, relatore. Ma quando si dice sentito, evidentemente si consulta. (*Conversazioni*).

Presidente. Onorevole Del Buono...

Del Buono. Io non posso, per amor del meglio, trascurare il bene, e per conseguenza accetto.

Presidente. Anche l'onorevole ministro accetta l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Del Buono?

Branca, ministro delle finanze. L'accetto, s'intende con le modificazioni suggerite dalla Commissione.

Presidente. Allora io pongo a partito l'articolo 5 bis con le varianti del *potranno* invece di *dovranno*, e l'aggiunta delle parole « sentiti i rispettivi Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato ecc. » Di modo che l'articolo viene a suonare così:

« Le provincie con popolazione inferiore a 400,000 abitanti potranno, con Decreto Reale sentiti i rispettivi Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato, essere aggregate con altre contigue che insieme superino i 400,000 abitanti predetti.

« Il Decreto istitutivo del Consorzio indicherà la sede del medesimo.

« La Commissione consorziale sarà composta dal prefetto presidente e dagli altri funzionari della Provincia capoluogo del Consorzio non che da due consiglieri provinciali per ciascuna delle Provincie associate. »

(È approvato).

« Art. 6. Non è ammesso ricorso nè in via giudiziaria nè in via amministrativa contro le deliberazioni della Commissione centrale. »

L'onorevole Rogna ha un emendamento a quest'articolo?

Rogna. Non ha più ragione d'essere.

Presidente. Va bene: allora pongo a partito l'articolo 6.

(È approvato).

« Art. 7. I Consigli comunali, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati ai Comuni e con due reiterate vo-

tazioni, da tenersi a distanza non minore di 20 giorni l'una dall'altra, potranno:

« a) diminuire i dazi su parte o su tutte le voci della tariffa governativa, od anche sopprimere i dazi su una parte delle voci medesime, a condizione però che per effetto di tale diminuzione o parziale soppressione non venga a ridursi di oltre metà il reddito netto che, all'epoca della pubblicazione della presente legge, i comuni ricaveranno dalla gestione dei dazi governativi, addizionali e comunali;

« b) deliberare il passaggio dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti.

« In entrambi i casi sopra menzionati resta fermo nel Comune l'obbligo di corrispondere alla Stato il canone consolidato. »

L'onorevole Mancini ha un emendamento a questo articolo. Lo ritira?

Mancini. Ma io l'ho ritirato.

Presidente. Passeremo a quello dell'onorevole Cambray-Digny, che è così concepito:

Sopprimere il capoverso di lettera b) col quale si dà facoltà ai Comuni di « deliberare il passaggio « dalla categoria dei Comuni chiusi a quella « degli aperti. »

Nell'ultimo capoverso a' le parole « In entrambi « i casi sopra menzionati » sostituire: « Nel caso « sopra menzionato. »

L'onorevole Cambray-Digny ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Cambray-Digny. Questo articolo 7 è quello a proposito del quale si presenta la più grave questione a cui questa legge dia luogo. L'articolo è composto di due parti: con la prima si accorda ai Comuni una certa libertà per modificare la tariffa del dazio governativo, per abolire alcune voci o per modificarle anche tutte, e su questa parte io non ho obiezioni da fare. Il mio emendamento si riferisce infatti soltanto alla seconda parte dell'articolo, con la quale si dà in generale facoltà a tutti i Comuni chiusi di diventare Comuni aperti. È questa una disposizione importantissima, e a mio modo di vedere gravissima.

Io ammetto perfettamente, che ci possano essere dei casi speciali, nei quali un Comune per le difficoltà che può incontrare per riscuotere il dazio come Comune chiuso, possa credere opportuno di rendersi aperto. Potranno esserci dei casi nei quali l'esperimento dovrà consentirsi. Ma saranno pochi casi.

Ed allora sarebbe meglio provvedere a questi casi eccezionali con un provvedimento eccezionale, anzichè aprire le porte a tutti i Comuni del Regno, permettendo loro di fare esperimenti così pericolosi.

Io non voglio ripetere cose, che già dissi l'altro giorno, ma io son certo che un Comune chiuso che divenga Comune aperto agli effetti del dazio di consumo, per poco che il canone governativo che paga sia stato stabilito in una somma non derisoria, non potrà ricavare dal dazio consumo riscosso come Comune aperto nemmeno tanto che basti per pagare il canone.

E infatti il Governo ha proposto di non contentarsi, per garantire quello che a lui deve venire, di quella garanzia che potrebbe sempre trovare sul dazio consumo e che trova oggi; il Governo ha proposto nientemeno che delle delegazioni sopra l'imposta fondiaria. Il Governo dice al Comune: fate quello che vi pare, rovinatevi pure, ma intanto io piglio ipoteca.

Certamente, se il Governo potesse rinunciare al canone, questa libertà che si propone oggi di dare ai Comuni sarebbe meno pericolosa, ma così come si propone, il pericolo è gravissimo, perchè il Comune si troverà a non aver più dal dazio di consumo le risorse che ha oggi e delle quali ha bisogno, e si troverà ad avere verso il Governo un debito senza aver più i mezzi di pagarlo.

Io credo che in questa condizione di cose la legge che facciamo sarebbe molto più meritevole di approvazione se a questa disposizione si rinunciasse. La libertà lasciata ai Comuni colla prima parte dell'articolo, potrebbe più utilmente esercitarsi; faremmo intanto verso quell'ideale, di cui è stata fatta parola tante volte in questa Camera, un passo abbastanza importante; e lo faremmo sopra un terreno solido e sicuro. Il mio emendamento dunque si riduce alla soppressione del capoverso *b*; le piccole modificazioni di forma che verrebbero dopo, non sarebbero che una conseguenza di questa soppressione.

Prego il ministro e la Commissione, e prego la Camera di voler considerare la gravità della disposizione che viene proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Majorana Angelo, relatore. La Commissione non può assolutamente accettare la proposta dell'onorevole Cambray-Digny; perchè è chiaro

che sovvertirebbe tutta la legge. Noi non potremmo inaugurare un regime di libertà, sia pure limitata e cautelosa: non potremmo, dico, inaugurare un tal regime, rinunciando a dare facoltà ai Comuni chiusi di diventare aperti. Varrebbe forse meglio entrare in tutt'altro ordine d'idee, anzichè togliere questa che è una delle parti sostanziali della legge.

Le ragioni largamente svolte nella discussione generale mi dispensano dal dilungarmi ulteriormente. Non mi pare che l'onorevole Cambray-Digny abbia oggi aggiunto tali osservazioni, circa gli effetti di ordine economico e finanziario, che possano farci mutare il fondamento della legge. Questa, ispirandosi al principio di dar modo ai Comuni di ordinare il dazio consumo in quella maniera che sia meglio rispondente ai loro interessi, deve logicamente contenere anche la facoltà della quale ora ci siamo occupati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Branca, ministro delle finanze. Alle ragioni dette dall'onorevole relatore ne aggiungerò alcune, proprio di ordine pratico, desunte dai reclami venuti da parecchi Comuni. Parecchi dei Comuni più floridi, che sono già nella condizione di abolire il dazio consumo, non lo possono fare in base alla legge attuale. Ed io tra gli altri Comuni citerò le vivissime proteste di quello di Bergamo.

Ora, a che si riduce l'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny? A mantenere, rispetto a questa seconda parte dell'articolo 7, immutata la legislazione attuale. Ma in questo caso tutti i bisogni nuovi sarebbero frustrati, ed allora lo scopo massimo della legge verrebbe a cadere. Ed è perciò, che io stamattina diceva che era abilissimo il discorso dell'onorevole Cambray-Digny, perchè, pur accettando in massima il disegno di legge, visto che non poteva combatterlo dopo il generale consenso della Camera, voleva ferirlo in alcune parti nelle quali la ferita sarebbe stata mortale. Ora, se non si accetta questa parte dell'articolo 7, tanto varrebbe non approvare la legge. Perciò non posso accettare questo emendamento.

Presidente. Onorevole Cambray-Digny, mantiene o ritira il suo emendamento?

Cambray-Digny. Mantengo il mio emendamento. Del resto siccome esso consiste nel sopprimere il capoverso *B* mi pare che l'ar-

ticolo possa votarsi per divisione, e votarsi in ultimo la piccola modificazione di forma.

Presidente. Veniamo dunque ai voti. Sul primo comma dell'articolo 7 non vi è contestazione. Lo pongo a partito.

(È approvato).

Veniamo al comma *B*. Di questo comma l'onorevole Cambray-Digny propone la soppressione. Questa soppressione non è accettata nè dalla Commissione, nè dal ministro. Pongo a partito il secondo capoverso. Vuol dire che coloro che approvano la soppressione voteranno contro.

(Dopo prova e controprova il secondo capoverso è approvato).

Allora l'altro emendamento dell'onorevole Cambray-Digny non ha più ragion d'essere. Quindi pongo a partito l'articolo 7 nel suo complesso.

(È approvato).

« Art. 8. Le deliberazioni con le quali i Consigli comunali si avvalessero delle facoltà di cui all'articolo precedente, saranno sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, la quale dovrà concederla soltanto quando i Comuni si trovino nelle seguenti condizioni:

1° che i dazi iscritti nelle loro tariffe sopra gli alimenti farinacei siano già stati ridotti entro il limite massimo stabilito dall'articolo 11;

2° che per compensare le diminuzioni d'entrata derivanti dall'esercizio della facoltà, di cui all'articolo precedente, non accrescano la sovrainposta ai tributi diretti sui terreni e fabbricati, al di là di centesimi 50 per ogni lira di imposta principale risultante dai ruoli. Avendo già portata la sovrainposta oltre il limite ora indicato, ai sensi delle leggi 23 luglio 1894, n. 188 e 4 agosto 1895, n. 516, rimane loro vietato ogni ulteriore aumento;

3° che volendo applicare uno dei tributi diretti locali contemplati dalla legge comunale e provinciale, per fronteggiare la perdita negli introiti daziari, lo contengano entro i limiti fissati dai regolamenti provinciali in vigore. »

A questo articolo l'onorevole Rubini ha proposto una aggiunta del seguente tenore:

« Far precedere: primo, che abbiano provve-

duto a ristabilire l'equilibrio fra l'entrata e la spesa nei loro bilanci con proventi non derivanti da alienazione di patrimonio o da accensione di debiti o con economie di carattere reale e continuativo in misura equivalente alla presunta perdita sul dazio consumo. »

« Il primo, secondo, terzo capoverso del disegno diverranno rispettivamente il secondo, il terzo, il quarto. »

Poi l'onorevole Rubini ha un'altra aggiunta dopo l'ultimo capoverso che è la seguente:

« Le deliberazioni dei Consigli comunali, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, dovranno essere sanzionate per Decreto Reale previo parere del Consiglio di Stato. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini. Ho già spiegato ieri nella discussione generale il motivo che mi ha indotto a proporre le due aggiunte, che i colleghi hanno davanti a loro, e che portano la mia firma.

Io mi preoccupai della necessità di constatare, che la riforma non fosse intrapresa con soverchia facilità dai Comuni per il desiderio di togliersi il peso, che noi tutti sappiamo quanto sia molesto, del dazio di consumo, mettendo magari a repentaglio, tanto i propri servizi, come il disimpegno degli obblighi che essi vanno ad assumere verso il Governo. Dissi che non bastavano per la riforma le condizioni stabilite nell'articolo 8, e che la prima, unica e vera condizione doveva risiedere in un bilancio stabilmente assestato del Comune. Ed è questa condizione che io cerco di tradurre in atto con la prima aggiunta che propongo all'articolo 8. Secondo il mio modo di vedere, l'aggiunta è per sè stessa così semplice, che non richiede altre spiegazioni. Piuttosto vorrei fare osservare all'onorevole relatore ed alla Camera che quell'aggiunta, qualora la Commissione ed il Governo l'accettassero, dovrebbe essere integrata coll'inciso « riscossioni di crediti » dopo le parole: « accensione di debiti. » In questo senso modificherei l'aggiunta da me proposta.

Se l'onorevole presidente permette, prenderò la parola sulla seconda aggiunta più tardi.

Presidente. No, la svolga adesso.

Rubini. Questa seconda aggiunta non è

che un complemento della prima; essa deriva dalla necessità di riconoscere se veramente esistono le condizioni necessarie, perchè un Comune possa affrontare la riforma.

Ora io non credo, che tale riconoscimento sia abbastanza sicuro, quando si limiti all'esame del Consiglio comunale, e dipenda dalle sue deliberazioni, perchè a determinarle può esservi qualche ragione locale o personale, e una certa propensione ad accogliere desideri naturali, anche se questi desideri dovessero condurre a rischi avvenire.

È perciò che io, riproducendo il pensiero che era già stato adottato nel primo disegno di legge, propongo che la riforma non possa accordarsi se non per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

A me pare questa una guarentigia necessaria. Lo Stato non può ritenersi assolutamente indifferente ad una riforma di questa specie, dove il suo avere è largamente impegnato, rassegnandosi a vederlo trasformato in un semplice credito rappresentato dalle delegazioni. Ho già cercato ieri di dimostrarlo; le delegazioni sono un eccellente titolo esecutivo, ma esecutivo in quanto vi sia la materia su cui potere esperire il proprio credito; ma se la materia è assorbita dal servizio comunale, voi non potete mettere in mora il debitore, nè pretendere che il Comune venga meno ai fini stessi della sua esistenza per assolvere al debito suo. È un fatto tanto grave, che non si può lasciarlo passare inosservato e abbandonarsi al solo criterio altrui. Vero è che si legge all'articolo 9 la seguente disposizione:

«Le delegazioni saranno rilasciate per un periodo non minore di 5 anni e dovranno rinnovarsi di quinquennio in quinquennio. Qualora entro i primi sei mesi dell'ultimo anno di ciascun quinquennio un Comune non rinnovi le delegazioni, il Ministero delle finanze, seguendo le norme che saranno determinate per Decreto Reale, dovrà ristabilire la riscossione dei dazi governativi del Comune stesso, in modo che possa essere garantito il pagamento del canone consolidato.»

Ma anche questa disposizione è da intendersi con molta discrezione, perchè quando voi avrete abolito il dazio di consumo in un Comune, io credo estremamente difficile, anzi impossibile di ripristinarlo.

Nessun Governo ne avrà la forza; gli mancherà, anzi, quasi il sentimento del di-

ritto di poterlo fare. Io credo, lo ripeto, che in una questione così grave lo Stato non può assolutamente rimettersi alle sole deliberazioni dei corpi locali. Ecco perchè, da un lato domando che sia riconosciuta la solidità finanziaria del Comune, che vuol fare la riforma, e dall'altro dico che questo riconoscimento non possa esser fatto soltanto dalle rappresentanze locali, ma deve intervenire eziandio una deliberazione del potere centrale. Una cosa conduce all'altra, e le due si completano.

Ho finito.

Presidente. L'onorevole Carcano ha pure presentato un emendamento che ha facoltà di svolgere.

Carcano. Le ragioni dell'emendamento che ho avuto l'onore di proporre sono molto semplici; ed io spero che saranno anche riconosciute buone dal ministro e dalla Commissione.

Nell'articolo 8 si determinano le condizioni, che si richiedono, perchè i Comuni possano valersi delle facoltà indicate nel precedente articolo 7: quelle di sopprimere o diminuire i dazi su alcuni generi o voci di di tariffa, ovvero, di far passaggio dalla categoria dei Comuni chiusi a quella dei Comuni aperti.

Tali condizioni sono indicate in tre paragrafi. Io non ho nulla da dire sul numero primo e sul numero secondo. Il terzo, nel disegno ministeriale accettato dalla Commissione, sarebbe così espresso:

«3° che volendo applicare uno dei tributi diretti locali contemplati dalla legge comunale e provinciale, per fronteggiare la perdita negli introiti daziari, lo contengano entro i limiti fissati dai regolamenti provinciali in vigore.»

E qui pare a me che ci sieno due difetti di forma, che la locuzione non sia abbastanza chiara e precisa per escludere il pericolo di interpretazioni meno giuste e più ristrette del pensiero legislativo.

La formula proposta potrebbe lasciar credere che il Comune, per bilanciare la perdita degli introiti daziari, non potesse applicare che uno solo dei tributi diretti locali; mentre evidentemente siffatta restrizione non sarebbe opportuna, e non può essere nel pensiero dei proponenti.

Ma ancor meno appropriata e più ambigua mi sembra l'ultima frase « entro i limiti fis-

sati dai regolamenti provinciali in vigore. » Vero è che, per il maggior numero dei casi, usano le deputazioni o i consigli provinciali fare delle normali, per agevolare ai piccoli Comuni la applicazione di detti tributi. Ma ciò non deve vietare che limiti più larghi possano essere adottati per regolamenti generali e speciali con Decreti Reali. Quindi conviene meglio accennare semplicemente che si dovrà stare nei limiti delle leggi e dei regolamenti.

Queste brevi osservazioni bastano, io credo, a spiegare e giustificare lo emendamento da me proposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore

Majorana Angelo, relatore. La Commissione approva il primo degli emendamenti aggiuntivi dell'onorevole Rubini; perchè riconosce che realmente esso inquadra nel sistema generale e nella economia della legge, di cui agevola la esecuzione. E non solo l'accetta come è stampato, ma con quella aggiunta che, secondo ha detto l'onorevole Rubini, è stata dimenticata.

Accetta parimente l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Carcano; e le ragioni da lui esposte testè sono così evidenti che dispensano da qualunque ulteriore discussione.

È dolente però la Commissione di non potere accettare l'ultima aggiunta dell'onorevole Rubini; poichè essa contraddirebbe al sistema da noi fin qui seguito. L'onorevole Rubini si preoccupa del diritto che i Comuni acquistano di abolire i dazi di consumo, e teme che, nell'esercizio di tale facoltà, abbiano a produrre gravi danni non soltanto a sè, ma anche allo Stato, il quale è un creditore che ha non il solo diritto, ma il dovere di cautelarsi.

Voglia però credere l'onorevole Rubini che se, a questo riguardo, il nostro disegno di legge ha dei difetti, sono i difetti dell'eccesso. Noi abbiamo circondato di tali e tante cautele l'esercizio delle facoltà concesse ai Comuni, che forse è da temere che essi ne vengano tanto impacciati da non potersene molte volte servire!

Ora, noi sappiamo che i Comuni hanno il diritto di alienare il loro patrimonio, di costituire dei mutui, di impegnarsi per lunghissimo termine: perchè non dovrebbero avere anche facoltà, come quella di cui ora si discute, tanto più che poniamo pur sempre l'obbligo

di sottostare al giudizio della Giunta provinciale amministrativa ed al vincolo della doppia votazione? Non vi basta che sottoponiamo l'esercizio delle nuove facoltà a tutte quelle cautele che il diritto amministrativo comune e la legge comunale e provinciale impongono?

Quali ragioni avremmo per fare diversamente? Si parla tanto spesso in quest'Aula di decentramento, e proprio ora, mentre una occasione propizia ci si presenta, per attuarlo questo decentramento, il quale per molti è diventato chimerico, proprio ora dovremmo trarci indietro?

D'altro canto, se si vuole riflettere a ciò che praticamente può significare la sanzione reale, sia pure col parere del Consiglio di Stato; se si riflette che, certamente, un tal sistema darà luogo a quelle ingerenze di ordine politico, e dovrei aggiungere parlamentare, che tutti noi conosciamo e deploriamo; se a questo si pone mente, dico, parmi che non si debba insistere in proposte che, riuscendo ad aggravare inconvenienti, ai quali da ogni parte si chiede che si porti riparo, ci condurrebbero molti passi indietro rispetto all'economia della presente legge. Parmi, viceversa, che confidentemente dobbiamo seguire il concetto più logico di lasciare, anche in questa parte, ai Comuni quella libera attività, che dal diritto amministrativo comune è sanzionata.

Voglio sperare, pertanto, che l'onorevole Rubini non insisterà nella ultima aggiunta da lui proposta.

Rubini. Io devo molta riconoscenza alla Commissione, ma nello stesso tempo mi trovo nella necessità di non poter accettare le sue conclusioni, perchè ritengo che sia importantissimo per il Governo, come futuro creditore, d'intervenire in un atto così grave come è quello che muta sostanzialmente le condizioni economiche di chi è suo debitore; anzi muta la natura del suo diritto.

È vero che altre importantissime deliberazioni dei Consigli comunali possono prendersi senza l'intervento dello Stato, e non danno luogo ad inconvenienti, ma esse sono di diritto interno del Comune, e non toccano affatto i rapporti che esistono tra il debitore *Comune* e il creditore *Stato*. Il Comune, per la facoltà che gli si concederebbe senza la aggiunta che io propongo all'articolo 8, muta sostanzialmente la sua condizione giuridico-

economica di fronte al creditore; può dunque questi rimanere indifferente allo stabilirsi di una condizione nuova di cose, che gli diminuirebbe le garanzie per quanto gli è dovuto, e gli toglierebbe la possibilità di impedire un danno rilevantissimo eventuale? La mia proposta non attenta alle libertà locali. Se si trattasse di questioni anche più importanti, ma estranee ai rapporti di obblighi e di diritti, che intercedono fra Comuni e Stato, non insisterei, ma poichè invece, appunto di questo si tratta, io insisto in una proposta che ero nel dovere di fare per difendere un alto interesse dello Stato, ed alla quale ancora spero che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno aderire. Pur convenendo nell'ideale elevatissimo che questa legge si propone, non bisogna mettere in forse una larga parte dei proventi dello Stato, e non si devono consentire ai Comuni atti di questa specie, se non previo accurato esame e consenso da parte del loro creditore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zeppa.

Zeppa, *presidente della Commissione.* Prego l'onorevole Rubini di riflettere che lo Stato a garanzia dei suoi diritti verso i Comuni ha le delegazioni, e che esso, quando le delegazioni non vengano pagate, può prendersi l'amministrazione diretta del dazio consumo. Che si vuole di più? Non c'è debitore che dia garanzie maggiori, ed il pretendere delle ulteriori sarebbe addirittura eccessivo.

La Commissione spera che l'onorevole Rubini vorrà convincersi di ciò, ed accettare quanto la Commissione ed il Governo hanno proposto per questo articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Branca, *ministro delle finanze.* Le dichiarazioni fatte dall'onorevole Commissione erano state precedentemente concertate con me, poichè avevo riconosciuto che ciò che chiedeva l'onorevole Rubini era troppo grave. Il Governo non può accettare la responsabilità di esaminare caso per caso i bilanci comunali; è un compito questo, che nessun Governo mai potrebbe assumersi. Noi abbiamo nella legge sufficienti garanzie, che al Governo e alla Commissione come all'onorevole Cambrey Digny, sembravano già troppo gravi. Quindi io prego l'onorevole Rubini di considerare che, se si vuole l'applicazione della legge,

bisogna che le garanzie sieno sufficienti, altrimenti sarà impossibile attuare la legge medesima.

Accetto poi, come ho dichiarato alla Camera, l'emendamento dell'onorevole Carcano.

Presidente. Onorevole Rubini, mantiene il suo emendamento?

Rubini. Io vorrei, per deferenza all'onorevole ministro, ritirarlo, ma non mi persuadono le ragioni addotte. Ho già detto che le delegazioni sono titolo utilissimo, quando c'è la materia sulla quale esercitare questo diritto. Ma se la materia non v'è, per via di una riforma troppo affrettata, non ben pensata, allora che cosa vale la delegazione?

L'onorevole ministro mi pareva, l'altro giorno, persuaso, che il primo creditore privilegiato del Comune è il servizio pubblico: ma se il Comune non avrà il denaro per i servizi di uso cittadino, non gliene può avanzare per soddisfare il suo debito verso il Governo. E allora come può questo disinteressarsi nella trasformazione? Come può dirsi, come diceva il ministro, che nessun Governo potrebbe assumersi la responsabilità di esaminare, caso per caso, i bilanci comunali? Intanto i casi non saranno numerosi; inoltre la proposta che faccio io è quella medesima che aveva fatto il Governo, nel primo disegno di legge.

Dunque in allora il Governo aveva il sentimento di questo pericolo: soltanto questo sentimento egli l'ha perduto, o abbandonato, dopo altre e diverse considerazioni; ma certo non è cosa nuova, non è cosa che esce dal mio capo. Si tratta di una preoccupazione che è in molti di noi.

Io pregherei quindi il Governo e la Commissione di non voler lasciare siffatta questione in balia del caso, o di maggioranze che possono essere, in un determinato momento, indotte da una corrente di idee anche non molto ben meditate, a fare novità larghissime nei loro bilanci, così da compromettere loro stesse ed altrui.

Presidente. Porrò a partito l'articolo per divisione.

L'onorevole Rubini insiste nella sua proposta?

Rubini. Sì.

Presidente. Allora leggo l'articolo.

« Le deliberazioni con le quali i Consigli comunali si avvalessero delle facoltà di cui all'articolo precedente, saranno sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale am-

ministrativa, la quale dovrà concederla soltanto quando i Comuni si trovino nelle seguenti condizioni:

« 1° Che i dazi iscritti nelle loro tariffe sopra gli alimenti farinacei sieno già stati ridotti entro il limite massimo stabilito dall'articolo 11. »

Qui verrebbe l'aggiunta dell'onorevole Rubini.

Branca, ministro delle finanze. Furono altresì accettate le maggiori cautele contenute in uno degli emendamenti dell'onorevole Rubini.

Rubini. Ma l'esame?

Branca, ministro delle finanze. Onorevole Rubini, fare di più non è possibile; in caso diverso si danno al Governo poteri eccezionali, mentre occorre far funzionare la legge, e non la volontà di un ministro.

Quindi alle altre ragioni aggiungo questa: lasciamo che funzioni la legge, ma quando le condizioni poste da essa, e sono quelle proposte dall'onorevole Rubini, sono osservate, non è opportuno permettere che il Ministero possa, con un parere del Consiglio di Stato, venire ad infirmarne la portata.

Ecco perchè io pregherei l'onorevole Rubini, visto che il suo concetto fondamentale è stato accolto, di non insistere nel suo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini. Io ritiro il mio emendamento, perchè, data questa opposizione da parte del Ministero e della Commissione, comprendo che non passerebbe; ma io credo che faccia opera non opportuna.

Presidente. La Commissione ed il Governo accettano l'aggiunta dell'onorevole Carcano; e l'onorevole Rubini ritira l'aggiunta che proponeva all'ultimo capoverso.

Perciò rileggo l'articolo 8 nel suo complesso.

« Art. 8. Le deliberazioni con le quali i Consigli comunali si avvalsero delle facoltà di cui all'articolo precedente, saranno sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, la quale dovrà concederla soltanto quando i Comuni si trovino nelle seguenti condizioni:

1° che abbiano provveduto a ristabilire l'equilibrio fra l'entrata e la spesa nei loro bilanci con proventi non derivanti da alienazione di patrimonio o da accensione di debiti o con economie di carattere reale e con-

tinuativo in misura equivalente alla presunta perdita sul dazio consumo;

2° che i dazi iscritti nelle loro tariffe sopra gli alimenti farinacei sieno già stati ridotti entro il limite massimo stabilito dall'articolo 11;

3° che per compensare le diminuzioni d'entrata derivanti dall'esercizio della facoltà, di cui all'articolo precedente, non accrescano la sovraimposta ai tributi diretti sui terreni e fabbricati, al di là di centesimi 50 per ogni lira di imposta principale risultante dai ruoli. Avendo già portata la sovraimposta oltre il limite ora indicato, ai sensi delle leggi 23 luglio 1894, n. 188 e 4 agosto 1895, n. 516, rimane loro vietato ogni ulteriore aumento;

4° che la applicazione dei tributi diretti locali indicati dalla legge comunale e provinciale, per fronteggiare la perdita negli introiti daziari, sia contenuta entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti. »

Metto a partito questo articolo 8. Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

« Art. 9. Le deliberazioni dei Consigli comunali di cui all'articolo 7 non diventeranno esecutorie, se prima i Comuni non abbiano provato al prefetto della Provincia di avere garantito il pagamento integrale del canone consolidato, mediante il rilascio di delegazioni accettate dagli esattori delle imposte dirette sulle rendite e sui tributi comunali riscuotibili mediante ruoli e preferibilmente sui centesimi addizionali.

« Le delegazioni saranno rilasciate per un periodo non minore di 5 anni e dovranno rinnovarsi di quinquennio in quinquennio. Qualora entro i primi sei mesi dell'ultimo anno di ciascun quinquennio un Comune non rinnovi le delegazioni, il Ministero delle finanze, seguendo le norme che saranno determinate per decreto reale, dovrà ristabilire la riscossione dei dazi governativi del Comune stesso, in modo che possa essere garantito il pagamento del canone consolidato.

« Le delegazioni comprenderanno due rate mensili di canone, ciascuna, ed il pagamento delle medesime sarà fatto dagli esattori alla Sezione di Tesoreria della Provincia alle scadenze stabilite dalla legge di riscossione delle imposte dirette. Lo interesse però, nei casi di mora, resta fissato nella misura del 6 per cento, a norma dell'articolo 79 del te-

sto unico di legge approvato con Regio Decreto del 15 aprile 1897, n. 161. »

L'onorevole Cambray-Digny propone la soppressione di questo articolo.

Cambray-Digny. Rinunzio a questa proposta, perchè era la conseguenza di un'altra fatta ad un articolo precedente, e già da me ritirata.

Cremonesi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cremonesi. L'articolo 9 contiene una disposizione per cui si richiedono delegazioni rinnovabili di quinquennio in quinquennio accettate dall'esattore delle imposte dirette.

Ora, finchè i periodi quinquennali coincidono col periodo per il quale l'appaltatore ha assunto l'esattoria, tutto andrà bene; ma se l'esattore avesse assunta l'esattoria per un periodo di tre o quattro anni, egli certamente non potrà accettare delegazioni per un periodo superiore al suo appalto. Perciò io proporrei di sostituire alla parola *quinquennio*, la dizione *periodo uguale a quello della durata dell'appalto*. Siccome la mia proposta è molto semplice e chiara, io spero che il Governo e la Commissione la vorranno accettare.

Branca, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Branca, ministro delle finanze. Io prego la Commissione di ristabilire l'alinea secondo di questo articolo 9 come era prima nel testo ministeriale, poichè è molto più semplice e dà luogo a minori difficoltà di servizio.

Presidente. La Commissione consente a questa proposta dell'onorevole ministro?

Majorana Angelo, relatore. La Commissione, nella sua relazione, ha già esposte tutte le ragioni per le quali aveva creduto di dover modificare la formula del disegno ministeriale. Ma certamente noi non ne facciamo una questione essenziale, e lasciamo che la Camera valuti le ragioni che sono state da noi esposte, e deliberi nel modo che crederà più conveniente.

Presidente. Dunque la Commissione non accetta la proposta del Ministero?

Branca, ministro delle finanze. Ma si tratta di cosa da poco... (*Interruzioni dal banco della Commissione*).

Zeppa, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Zeppa, presidente della Commissione. Io pregherei di rimandare la discussione a domani,

tanto più che dobbiamo studiare la proposta dell'onorevole Cremonesi che ha qualche importanza. Prego quindi di sospendere la discussione di questo articolo, affinchè la Commissione possa mettersi d'accordo anche con l'onorevole ministro.

Presidente. Va bene. Il seguito di questa discussione sarà rimandato a domani.

Comunicazioni del Presidente.

Presidente. La Giunta delle elezioni ha presentato le relazioni intorno a quelle contestate di Ortona a Mare, Oviglio e Bibbiena.

Queste relazioni saranno stampate e distribuite agli onorevoli deputati, ed iscritte nell'ordine del giorno della tornata di martedì 26.

L'onorevole Pantano ed altri hanno presentato una proposta di legge di loro iniziativa che sarà trasmessa agli Uffici.

Così pure l'onorevole Colajanni ed altri hanno presentato una loro proposta di legge che sarà pure trasmessa agli Uffici.

Discussione sull'ordine del giorno.

Baccelli Guido. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Baccelli Guido. Pregherei la Camera di voler rimettere in discussione, nella seduta di domani, l'interrotto disegno di legge relativo all'imposta sui fabbricati.

Presidente. L'onorevole Baccelli Guido propone che si discuta domani il disegno di legge sui fabbricati. Come primo argomento, è vero?

Baccelli Guido. Sì.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Debbo avvertire la Camera e l'onorevole Baccelli, che l'onorevole ministro Luzzatti è ancora ammalato. L'ho visto anche questa mane, ed ho dovuto riconoscere che non è in condizione di muoversi dal letto. La Camera deliberi come crede; ma io dovevo avvertirla che l'onorevole Luzzatti difficilmente potrà, domani, trovarsi al suo posto.

Baccelli Guido. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Baccelli Guido. A noi basta che ci sia il presidente del Consiglio. (*Ooh! ooh!*) L'ono-

revolesse Luzzatti può essere infermo, ed aversi ogni cura; ma il presidente del Consiglio può sostituirlo. (*Commenti animati — Parecchi deputati sono scesi nell'emiciclo*).

Presidente. Prendano i loro posti, onorevoli colleghi, e facciano silenzio!

Zeppa. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Zeppa. Se l'onorevole presidente del Consiglio volesse, potrebbe accettare questa proposta: che per terminare la discussione della legge relativa ai dazi di consumo, domattina si sospendesse la riunione degli Uffici, e si continuasse la discussione della legge stessa. Così, almeno, esauriremmo questo argomento. (*Sì! sì!*)

Presidente. Faccio osservare che la discussione dell'articolo 10 occuperà più di una seduta.

Zeppa. No, perchè la Commissione spera d'accordarsi coi proponenti degli emendamenti; sicchè è a sperare che la discussione dei rimanenti articoli di questo disegno di legge sarà brevissima.

Presidente. Sono, dunque, due le proposte. La prima è quella dell'onorevole Baccelli Guido; ed è che, nella seduta pomeridiana di domani, per prima cosa, si discuta il disegno di legge relativo ai fabbricati. (*No! no! — Sì! sì!*)

Di Rudini, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Torno ad avvertire che, se si vuol fare una discussione circa l'indirizzo della politica finanziaria del Governo, l'onorevole ministro del tesoro non può rispondere.

Sonnino. Faremo senza di lui! Non risponderà!

Voci. Risponderà Lei!

Di Rudini, presidente del Consiglio. Io non ne ho la competenza.

Voci. Ne ha molta! ne ha molta!

Presidente. La proposta dell'onorevole Zeppa è subordinata a quella dell'onorevole Baccelli: perchè, quando la Camera non accettasse la proposta dell'onorevole Baccelli, si continuerebbe nella seduta pomeridiana la discussione della legge intorno ai dazi di consumo.

L'onorevole Baccelli, dunque, propone che nella seduta pomeridiana di domani si discuta il disegno di legge relativo ai fabbricati. Il presidente del Consiglio fa osservare

che il ministro del tesoro essendo malato, non potrà il Governo rispondere intorno alla questione finanziaria.

Baccelli Guido. Ma questo non c'entra per niente, scusi, onorevole Presidente della Camera; questa è una questione secondaria; la questione principale è la discussione della legge sui fabbricati.

Presidente. Ma io devo sottoporre alla Camera le ragioni addotte dal presidente del Consiglio.

Rubini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Rubini. Ieri io non ho creduto di parlare intorno a questo argomento: ma poichè oggi s'insiste nel voler fare una discussione finanziaria, senza la presenza del ministro del tesoro e (permettetemi di mettermi avanti per questa sola volta), senza che il relatore dell'assestamento possa fungere come tale, perchè non è iscritto che come qualunque altro oratore sulla questione dei fabbricati, debbo esprimere il mio parere dicendo che la questione finanziaria risica di esser monca e di non soddisfare ai desiderî di una larga trattazione così come furono ieri espressi.

Perciò io penso che sia meglio finire la discussione di questo disegno di legge sui dazi di consumo, il quale probabilmente occuperà anche più della seduta mattutina di domani.

Appena ultimato questo disegno di legge, sperando che il ministro del tesoro sia ristabilito in salute, potremo riprendere la legge sui fabbricati e, con essa, la discussione finanziaria. (*Movimenti*). Io prego gli oppositori di voler considerare alquanto anche la posizione mia: cioè che io non potrò certamente rispondere nè così di frequente, nè con tanta abbondanza nella questione finanziaria, come quando essa venisse nella sua sede naturale, che è il disegno di legge sull'assestamento. Dirò di più: per prendere parte a questa discussione ho dovuto iscrivermi sulla legge dei fabbricati, mentre, forse, avrei potuto farne a meno; e quindi fui in certo modo obbligato a fare ciò che un altro deputato sarebbe stato libero di fare o no. Ciò meno importerebbe se fosse presente il ministro del tesoro: perciò è conveniente di attendere la sua venuta.

Perciò propongo che si conduca a termine questa discussione, anche perchè le idee nostre, una volta che si sono conformate ad un

certo ordine, non possono essere spostate così facilmente per intraprendere una discussione diversa. Condurremo assai meglio in porto questa legge, e poi riprenderemo più facilmente e meglio la discussione dell'altra.

Giolitti. Domando di parlare.

Baccelli Guido. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. Due parole sole.

Io vorrei pregare l'onorevole Baccelli di consentire con l'onorevole Rubini intorno a questo punto; che si termini la discussione della legge sul dazio consumo, e si metta poi immediatamente nell'ordine del giorno, come primo oggetto, il seguito della discussione della legge dei fabbricati.

Osservo che siamo alla fine di aprile: abbiamo da discutere l'assestamento dell'esercizio in corso, il conto consuntivo dell'esercizio scorso, e i dodici bilanci dell'esercizio futuro; abbiamo inoltre deliberato formalmente di condurre a termine la legge sui fabbricati prima di intraprendere la discussione dei bilanci.

Ora il rimandare questa discussione molto in là significherebbe non arrivare più in tempo a esaminare i bilanci con quella maturità, con quella serietà che la importanza dell'argomento richiede.

In questa condizione di cose io pregherei, però, la Camera di terminare la discussione della legge sul dazio consumo, e mettere, come primo oggetto, nell'ordine del giorno la prosecuzione della legge sui fabbricati.

Presidente. Vorrebbe dire domani, onorevole Giolitti, perchè la legge del dazio consumo sarà finita domani.

Giolitti. Propongo che il disegno di legge sui fabbricati si iscriva nell'ordine del giorno: e appena terminata la discussione del disegno di legge sul dazio di consumo, si intraprenda la discussione di quello come primo argomento.

Presidente. È la proposta dell'onorevole Baccelli.

Voci. No, no. (*Rumori*).

Giolitti. La proposta mia in sostanza consiste nel lasciare l'ordine del giorno com'è stabilito, senza alcun differimento della legge sui fabbricati. (*Conversazioni animate*).

Baccelli Guido. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Baccelli Guido. Io posso consentire nella proposta dell'onorevole Giolitti, ma non in quella dell'onorevole Rubini.

Voci. È la stessa.

Baccelli Guido. L'onorevole Rubini desidera che il bilancio di assestamento sia discusso prima di questa legge.

Voci. No, no.

Baccelli Guido. Resta sempre l'impegno formale della Camera che la legge dei fabbricati debba essere discussa prima di tutti i bilanci, compreso quello di assestamento. Con questa condizione esplicita, noi accettiamo la proposta Giolitti. (*Commenti*).

Presidente. La proposta Giolitti non è che il ritiro della proposta Baccelli. (*ilarità*).

Giolitti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti. L'osservazione dell'onorevole presidente è spiritosa...

Presidente. È giusta.

Giolitti. ...ed è giusta, se presa alla lettera; ma, guardando alle intenzioni che volavano per l'Aula, la cosa sarebbe molta diversa. (*Viva ilarità*).

Presidente. Delle intenzioni non posso essere giudice!

Rimane dunque l'ordine del giorno come è stabilito. (*Rumori*).

Picardi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

Picardi. Essendo presente l'onorevole ministro delle finanze lo prego di volermi indicare in quale seduta si potrebbe svolgere una mia proposta di legge, già ammessa alla lettura dagli Uffici.

Branca, ministro delle finanze. Domani in principio di seduta.

Presidente. Se non vi sono osservazioni così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Interrogazioni.

Presidente. Si dia lettura delle domande di interrogazione, pervenute al banco della Presidenza.

Arnaboldi, segretario, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri degli affari esteri e della marina sui provvedimenti presi per tutelare la libertà del commercio e della navigazione in vista del conflitto ispano-americano.

« Fasce, Imperiale, Bettolo, Di Scalea, Capoduro, Nicolò Fulci. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, presidente del Consiglio, per sapere quali provvedimenti creda adottare per la prefettura di Reggio Calabria, nella quale l'assoluta deficienza del personale pregiudica gravemente l'andamento di tutti i servizi amministrativi.

« Colarusso. »

« I sottoscritti chiedono se l'onorevole ministro dei lavori pubblici non creda conveniente equiparare i ribassi ferroviari fra gl'impiegati dello Stato appartenenti all'amministrazione centrale e quelli appartenenti alle amministrazioni provinciali, disponendo che sia tolta una ingiustificata e mortificante differenza fra i medesimi.

« Scotti, Cottafavi. »

« Il sottoscritto domanda di interrogare il ministro della guerra sulla proibizione, fatta agli allievi della Scuola militare di Modena, di intervenire, come di solito, alle corse di cavalli date in quella città.

« Gallini. »

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro della istruzione pubblica sulla compera di un quadro del distinto artista Mancini Francesco.

« Di San Donato. »

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica sulle condizioni in cui vengono posti molti studenti universitari, in seguito ad una recente disposizione ministeriale relativa alle convalidazioni dei corsi annuali.

« Alessandro Costa. »

« Il sottoscritto interpella il ministro delle finanze sulle ragioni che non hanno fatto concedere agli agricoltori del comune di Pietradefusi il permesso di coltivare il tabacco, non ostante che, per esperienze fatte, si ha la certezza che quell'agro è adatto a produrre le migliori qualità di tabacchi americani; e, in secondo luogo, sulle ragioni che hanno indotto le Privative a seguire un metodo illegale nell'approvvigionamento dei tabacchi esteri necessari per il monopolio.

« Del Balzo. »

« I sottoscritti interpellano i ministri delle finanze e del tesoro se, in attesa della legge di perequazione fondiaria, intendano di presentare una legge per sollevare i fab-

bricati rurali del compartimento veneto da una parte dell'imposta che, in base al catasto austriaco, pagano ingiustamente da trent'anni.

« Morpurgo, Chiaradia, De Asarta, Danieli, Clementini, Freschi.

« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno se, in esecuzione degli affidamenti dati, intenda risolvere la questione degli assistenti farmacisti.

« Oliva, Barzilai. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro degli affari esteri per sapere se e come si sia proceduto a tutela degli italiani danneggiati nei tumulti di San Giovanni Petropolis nel Brasile e se si siano ottenute dal Governo federale brasiliano o da quello dello Stato di Spirito Santo le necessarie e promesse riparazioni.

« Oliva. »

Presidente. Il Governo accetta queste interpellanze?

Di Rudini, presidente del Consiglio. Domani dirò se e quando il Governo intende di rispondere.

La seduta termina alle ore 18.30.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Picardi per una lotteria a beneficio della società Dante Alighieri.
3. Seguito della discussione sul disegno di legge: Riforma dei dazi comunali sugli alimenti farinacei, in relazione al dazio di confine sul grano ed altri provvedimenti nella materia dei dazi di consumo. (98-253)
4. Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alle leggi riguardanti la imposta sui redditi dei fabbricati. (55)

Discussione dei disegni di legge :

5. Provvedimenti per le pensioni civili e militari. (*Urgenza*). (150)
6. Aggiunta alla legge elettorale politica (Incompatibilità parlamentari). (89)
7. Modificazioni all'articolo 57 della legge 22 dicembre 1889, n. 5849 (serie 3ª), per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (3)

8. Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini. (115)
9. Provvedimenti riguardanti i debiti re-dimibili. (51)
10. Per la difesa militare in tempo di pace. (73)
11. Riforma della legge forestale. (70)
12. Riduzione a lire 444,500 sul fondo autorizzato dalle leggi 9 luglio 1876, n. 3230, e 3 luglio 1884, n. 2519, per l'ampliamento e sistemazione del porto di Genova. (184)
13. Stanziamenti in bilancio relativi alla spesa per il risanamento della città di Napoli. (203)
14. Autorizzazione di spesa straordinaria nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98 per aumento temporaneo di carabinieri in Sicilia. (222)
15. Provvedimenti circa la rappresentanza dei Collegi la cui elezione fu annullata per corruzione elettorale. (88)
16. Modificazione degli articoli 89 e 90 della legge elettorale politica. (90)
17. Termine perentorio ai portatori di obbligazioni del Prestito Bevilacqua la Masa per la presentazione di esse al cambio, al rimborso ed al premio. (210)
18. Relazione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva sul Re-gio Decreto 18 ottobre 1896 che trasferisce al Tribunale militare di Massaua tre tenenti di fanteria; e sul R. Decreto 13 dicembre 1896 che promuove il maggior generale cavaliere Achille Afan de Rivera, sotto-segretario di Stato per la guerra, al grado di tenente generale. (Doc. VII-a e b)
19. Diminuzione di lire 100,000 dello stanziamento della somma iscritta al capitolo n. 119 dello stato di previsione della somma del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1898-99 a titolo di concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria. (186)
20. Proposte di riforma al Regolamento della Camera (Documenti II, II-bis, II-ter, II-qua-ter-A).
21. Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98. (237)
22. Aggregazione del comune di Guiglia al circondario di Modena. (234)
23. Tutela del lavoro nelle cave e nelle miniere. (65)
24. Disposizioni per la leva sui nati nel 1878. (192)
25. Pei demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno. (69)
26. Aggregazione dei comuni di Solarussa, Zerfaliù e Siamaggiore alla pretura di Oristano. (242)
27. Seguito della discussione sulla proposta di legge: Ineleggibilità dei membri delle Commissioni per la formazione delle liste elettorali. (95)
28. Sulla polizia sanitaria degli animali. (131).
29. Pagamento degli stipendi ai medici condotti. (128)
30. Maggiore assegnazione di lire 800,000 per le spese inerenti alle manifatture carcerarie, e corrispondente aumento della entrata prevista sui relativi proventi, per l'esercizio finanziario 1897-98. (258)
31. Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1897-98. (169)
32. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1898-99. (177)
33. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1898-99. (179)
34. Disposizioni sui monti di Pietà. (235) (Approvato dal Senato).
35. Disposizioni per la sistemazione delle contabilità comunali. (125)
36. Maggiore assegnazione di lire 100,000 sul capitolo n. 77, « Repressione del malandrino, estradizione di imputati o condannati, e spese inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica » e corrispondente diminuzione di stanziamento sul capitolo n. 56, « Ufficiali e personali vari di sicurezza pubblica » (Spese per la capitale e circondario) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98. (187)
37. Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1897-98. (250)

38. Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98. (249).

39. Per l'approvazione dal n. 152 al 168:

a) di eccedenze d'impegni per lire 7,861,145.11 sopra alcuni capitoli *Spese obbligatorie e d'ordine* del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1896-97, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso;

b) di eccedenze d'impegni per lire 5,598,600.07, sopra diversi capitoli di *Spese facoltative* degli stati di previsione di tutti i Ministeri, eccettuato quello dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1896-97, risultante dal rendiconto consuntivo come sopra.

c) di maggiori assegnazioni, ammontanti a lire 511,239.05, per provvedere al *Saldo di spese residue*, iscritte nei conti consuntivi dei Ministeri del tesoro, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dell'interno, della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1896-97.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'Ufficio di Revisione.

Roma 1898. — Tip. della Camera dei Deputati.

